



RIFORMA CARTABIA

APPUNTI SULLE NOVITÀ IN MATERIA PENALE (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150¹)

*A cura della Commissione Affari Penali
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino*

INDICE DEI CONTENUTI

[\(click sul numero di pagina per aprire il link\)](#)

1. Processo penale telematico	pag. 2
2. Partecipazione a distanza	pag. 11
3. RegISTRAZIONI audio e video	pag. 14
4. Notificazioni, irreperibilità e domicilio	pag. 18
5. Indagini preliminari e archiviazione	pag. 29
6. Udienza preliminare e processo in assenza	pag. 53
7. Procedimenti speciali	pag. 65
8. Giudizio	pag. 77
9. Impugnazioni	pag. 83
10. Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati	pag. 94
11. Deindicizzazione in caso di archiviazione e assoluzione	pag. 96
12. Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi	pag. 97
13. Messa alla prova	pag. 113
14. Procedibilità a querela	pag. 115
15. Esclusione della punibilità per tenuità del fatto	pag. 119
16. Estinzione delle contravvenzioni	pag. 121
17. Giustizia riparativa	pag. 122

LEGENDA E USO DEI COLORI:

Testo di Legge

Disposizioni transitorie e intertemporali

¹ Per effetto dell'art. 6, DL n. 162/2022 (conv. con mod. in L. 30.12.2022, n. 199), intervenuto nel corso del periodo di *vacatio legis* del D.Lgs. 150/2022, e che ha introdotto al suo interno l'art. 99-*bis*, **la c.d. Riforma Cartabia, qui in commento è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.**



RIFORMA CARTABIA

APPUNTI SULLE NOVITÀ IN MATERIA PENALE

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

*A cura della Commissione Affari Penali
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino*

1. Processo penale telematico

SOMMARIO: Documenti informatici e firma digitale - Deposito telematico e fascicolo informatico - Termini per il deposito - Attestazione di deposito - Procura speciale per determinati atti - Documentazione degli atti mediante verbale - Presentazione dell'impugnazione - Ulteriori modifiche - Domicilio digitale e pec - Disciplina transitoria.

DOCUMENTI INFORMATICI E FIRMA DIGITALE

Oggetto di riforma sono le disposizioni del codice di procedura penale in materia di atti del procedimento (Libro II).

Anzitutto, il nuovo art. 110 c.p.p.² prescrive che tutti gli atti siano ora redatti e conservati in forma di **documento informatico**³, con caratteristiche tali **“da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza”**. Sono fatti salvi solo quegli atti che, per loro natura o per esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico (es.: atti provenienti dalla parte personalmente).

*Art. 110 c.p.p.
Documento
informatico*

E' inoltre imposta la immediata **conversione** in documento informatico di tutti gli atti in formato analogico conservati presso gli uffici.

Gli atti sono firmati mediante apposizione della **firma digitale** o altra firma elettronica qualificata. Quando si tratta di **atti ricevuti oralmente** dall'ufficio e trascritti su documento informatico, chi appone la sottoscrizione **attesta l'identità** della persona che ha reso l'atto (art. 111 c.p.p.⁴).

*Art. 111 c.p.p.
Firma digitale*

² **Art. 110 c.p.p. – (Forma degli atti)** | 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. | 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. | 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. | 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

³ Secondo la definizione contenuta nel C.A.D. (D.Lgs. n. 82/2005), “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

⁴ **Art. 111 c.p.p. – (Data e sottoscrizione degli atti)** | 1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta. | 2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. | **2-bis.** L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. | **2-ter.** La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso. | **2-quater.** Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente



Per gli atti redatti in forma analogica, la sottoscrizione è autografa.

DEPOSITO TELEMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

In base al nuovo art. 111 bis c.p.p.⁵, ***“in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*** che assicurano:

- la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione;
- l'identità del mittente e del destinatario.

Sono fatti salvi solo quegli atti che, per loro natura o per esigenze processuali, non possono essere acquisiti mediante copia informatica (ad es.: documenti formati al di fuori del processo penale e di cui sia utile l'acquisizione in originale, quali scritture private, testamenti olografi; o documenti quali planimetrie, mappe, fotografie dei quali la conversione in formato digitale comprometterebbe la nitidezza e l'intellegibilità).

Gli atti compiuti **dalle parti personalmente** possono essere depositati anche con **modalità non telematiche**.

Art. 111 bis c.p.p.
Deposito
telematico

Anche i **fascicoli processuali** (nuovo art. 111 *ter* c.p.p.⁶) sono ora formati e conservati in modalità informatica e rispondono alle medesime esigenze già richiamate per i documenti informatici (autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità), dovendo inoltre prestarsi ad una **agevole consultazione telematica**. La disposizione si applica anche ai casi di **trasmissione** di singoli atti del fascicolo.

Nel fascicolo telematico confluiscono anche gli atti redatti e conservati in forma di documento analogico, di cui è imposta la **conversione in forma di documento informatico**, salvo che ciò sia impossibile per la natura dell'atto o per specifiche esigenze processuali (in tal caso, di essi è inserito un elenco nel fascicolo informatico).

Art. 111 ter c.p.p.
Fascicolo
informatico

la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

⁵ **Art. 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico)** | 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. | 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. | 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. | 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

⁶ **Art. 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli atti)** | 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. | 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. | 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. | 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.



Si prevede infine che **le copie informatiche di atti redatti in forma analogica**, anche se ottenute per immagine (ovvero mediante scansione) e contenute nel fascicolo informatico, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

Copie informatiche di atti analogici

Ne consegue che il fascicolo processuale è e rimane **unico**, quand'anche costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, il che lascia impregiudicate le regole dettate dal codice processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del pubblico ministero o del giudice – nelle diverse fasi processuali.

N.B.: Per tutto ciò che concerne la formazione, la conservazione e la trasmissione dei documenti e dei fascicoli informatici, per come delineati dalle nuove norme, si osservano le norme di rango primario e secondario, anche regolamentare (fra cui, ad es., le disposizioni emanate dal DGSIA del Ministero della Giustizia).

Unicità del fascicolo processuale

TERMINI PER IL DEPOSITO

In materia di **termini per il compimento e il deposito degli atti**, questi si considerano rispettati se **“l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile”**. I termini decorrenti dal deposito telematico (come il termine per provvedere su una domanda), quando il deposito è effettuato fuori dell'orario di ufficio, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio (art. 172 c.p.p.⁷).

Art. 172 c.p.p. Termini

L'articolo 175 bis c.p.p.⁸ stabilisce che **eventuali malfunzionamenti** del sistema informatico dedicato ai depositi vanno **certificati sul portale** (<https://pst.giustizia.it>), con l'indicazione delle date di inizio e fine.

Art. 175 bis c.p.p. Malfunzionamenti del portale

In mancanza, le comunicazioni sui malfunzionamenti e sulla loro durata incombono ai **dirigenti dei singoli uffici giudiziari** coinvolti e vanno fornite con modalità tali da **assicurarne la tempestiva conoscibilità** ai soggetti interessati.

⁷ **Art. 172 c.p.p. – (Regole generali)** - (Omissis) | 6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. | 6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

⁸ **Art. 175-bis c.p.p. – (Malfunzionamento dei sistemi informatici)** | 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. | 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrate, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. | 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 4. | 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. | 5. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175.



Durante il periodo di malfunzionamento, atti e documenti possono essere redatti in forma analogica e depositati per via non telematica.

Se un **termine decadenziale** viene a scadenza nel periodo di malfunzionamento del sistema (certificato o accertato a norma di Legge), si applica l'art. 175 c.p.p. in tema di **restituzione nel termine**: l'interessato avrà dunque facoltà di dimostrare che il mancato o intempestivo deposito è stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (ad es. ove non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o siano intervenuti fattori estranei ed ulteriori).

Restituzione nel termine

N.B.: Alla luce delle nuove disposizioni, una volta a regime, **i casi di malfunzionamento del sistema NON costituiranno causa di proroga o sospensione di diritto di termini processuali** (a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale che, all'art. 24 co. 2 *bis*, DL 137/2020, stabiliva, per il caso di malfunzionamento, che *"il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale"*), ferma la facoltà di chiedere la restituzione nel termine, alle condizioni di Legge.

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO

Tra le modifiche conseguenti imposte dalla novella legislativa, si segnala quella relativa all'apposizione delle **attestazioni di avvenuto deposito** degli atti, che il difensore (o un suo sostituto), può chiedere che venga apposta, anche in calce ad una copia (art. 116 co. 3 c.p.p.⁹): la disposizione è stata ora, ovviamente, limitata al deposito di **atti in formato analogico**, non essendo necessaria alcuna attestazione in caso di deposito telematico, posto che l'art. 111-*bis* c.p.p. assicura già la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione dell'atto da parte del destinatario.

*Art. 116 c.p.p.
Attestazione di deposito*

PROCURA SPECIALE PER DETERMINATI ATTI

Adeguamenti alla nuova disciplina sugli atti informatici concernono anche la **procura speciale per determinati atti** (art. 122 c.p.p.¹⁰), che è sottoscritta in forma autografa dal soggetto che la rilascia ed **autenticata** dal difensore **"con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"** (co. 2-*bis*).

*Art. 122 c.p.p.
Procura speciale per determinati atti*

⁹ **Art. 116 c.p.p. – (Copie, estratti e certificati)** | (Omissis) 3-*bis*. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti **redatti in forma di documento analogico** ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

¹⁰ **Art. 122 c.p.p. – (Procura speciale per determinati atti)** | (Omissis) 2-*bis*. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria. | (Omissis)



DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI MEDIANTE VERBALE

Modifiche si segnalano poi in materia di **documentazione degli atti** del procedimento. Il **verbale** (artt. 134¹¹ e 135¹² c.p.p.) è ora redatto nella forma del **documento informatico**, a norma dell'art. 110 c.p.p., e ad esso si affiancano la registrazione audio o video degli atti, nei casi previsti dalla Legge (su cui vedi *infra*).

Art. 134 c.p.p.
Verbale

PRESENTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

In materia di **impugnazioni**, tra le modifiche operate dalla novella, si segnalano infine quelle concernenti le modalità di **presentazione dell'atto** (art. 582 c.p.p.¹³) e, in particolare:

Art. 582 c.p.p.
Presentazione dell'impugnazione

- la previsione del **deposito telematico** (ex art. 111-*bis* c.p.p.) quale modalità standard di presentazione, da effettuare sempre presso il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- la previsione di una modalità alternativa di deposito, ma **solo per la parte personalmente** (o tramite incaricato), in forma di **documento analogico**, presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

N.B.: Per effetto della introduzione del deposito telematico delle impugnazioni quale modalità ordinaria, **è stato abrogato l'art. 164 disp. att. c.p.p.**, concernente l'obbligo di provvedere al deposito in cancelleria delle copie dell'atto di impugnazione, ovvero di farsi carico dei relativi costi: trattandosi ora di documento informatico (ovvero di documento analogico prontamente convertito in documento informatico), non è più necessario provvedere alla formazione di copie cartacee del medesimo¹⁴.

¹¹ **Art. 134 c.p.p. – (Modalità di documentazione)** | 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. | 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. **Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.** | 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. | 4. (abrogato)

¹² **Art. 135 c.p.p. – (Redazione del verbale)** | (Omissis) 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

¹³ **Art. 582 c.p.p. – (Presentazione dell'impugnazione)** | 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis* nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. | **1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.** | 2. (abrogato)

¹⁴ L'entrata in vigore della disposizione è tuttavia differita al quindicesimo giorno successivo all'adozione dei regolamenti ministeriali di cui all'art. 87, D.Lgs. 150/2022; vd. *Infra*.



ULTERIORI MODIFICHE

Ulteriori adeguamenti della disciplina procedurale – direttamente connessi alle modifiche sin qui illustrate e per la cui lettura si rimanda al testo di Legge – concernono:

Ulteriori modifiche

- la forma delle richieste di riesame e del ricorso per cassazione di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p.
- i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza e le forme per la presentazione dei motivi nuovi di impugnazione (art. 585, c.p.p.¹⁵);
- la forma del verbale interno alle deliberazioni collegiali contenente l'eventuale opinione dissenziente di uno dei componenti (art. 125, co. 5, c.p.p.);
- la comunicazione sui diritti della persona arrestata o fermata (art. 386, co. 1 e 1-ter, c.p.p.);
- la formazione e conservazione degli atti di indagini difensive nel fascicolo del difensore (art. 391-octies, co. 3, c.p.p.);
- la presentazione della richiesta di giudizio immediato in modalità telematica (art. 419, co. 5, c.p.p.);
- l'espressione del consenso della contro-parte rispetto alla richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini (art. 447, co. 1, c.p.p.);
- le forme dell'opposizione a decreto penale di condanna e la disciplina della restituzione nel termine (artt. 461 e 462 c.p.p.);
- la sottoscrizione del verbale nelle udienze dibattimentali (art. 483, co. 1-bis, c.p.p.);
- le modalità di redazione dei motivi della sentenza (art. 154, co. 2, disp. att. c.p.p.);

DOMICILIO DIGITALE E PEC

Tra le innovazioni più significative della recente riforma in materia di procedimento penale, vi è certamente quella delle **notificazioni** degli atti, che sono ora eseguite **con modalità telematiche** che assicurano:

Domicilio digitale e PEC

- l'**identità** del mittente e del destinatario;
- l'**integrità** del documento trasmesso;
- la **certezza**, anche temporale, dell'avvenuta **trasmissione e ricezione**.

Della portata di queste modifiche si dirà più diffusamente *infra* a proposito delle diverse ipotesi disciplinate dai novellati artt. 148 e ss. c.p.p.

E' invece opportuno qui soffermarsi sul concetto del "**domicilio digitale**"¹⁶, la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile per la notificazione in via telematica degli atti.

A norma dell'art. 16-ter DL 179/2012, inoltre, è previsto che le **notifiche effettuate nel processo** (sia esso civile, penale, amministrativo o contabile)

¹⁵ **Art. 585 – (Termini per l'impugnazione) | (Omissis) 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. (Omissis) | 4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. | (Omissis)**

¹⁶ Il **domicilio digitale** è definito e regolato dal C.A.D. (art. 1, co. 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005) come l'**indirizzo elettronico** eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle **comunicazioni elettroniche aventi valore legale**.



debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i **pubblici elenchi**. Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:

- per professionisti e imprese, il [Registro INI-PEC](#) (art. 6-*bis* del CAD);
- per le imprese, il [Registro delle imprese](#) (confluito nell'INI-PEC);
- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il [REGINDE](#) (presso il portale del Ministero della Giustizia);
- per le Pubbliche Amministrazioni, l'[Indice delle PA](#), (art. 6-*ter* del CAD).;
- Per i comuni cittadini, l'[INAD](#) (Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-*quater* del CAD).

N.B.: Il “recapito telematico” costituito da un semplice indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata), non è idoneo ai fini delle notificazioni telematiche, poiché non soddisfa i requisiti di cui all'art. 16-*ter* del DL 179/2012, che richiede l'esistenza di un domicilio digitale censito in pubblici elenchi.

DISCIPLINA TRANSITORIA

La riforma prevede un'articolata **disciplina transitoria** prima di rendere pienamente operative le nuove norme riferite al **processo penale telematico** sin qui illustrate (art. 87, D.Lgs. 150/2022) che è così sintetizzabile:

- con **regolamento** (da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31.12.2023) saranno definite le **regole tecniche** riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale;
- **ulteriori regole tecniche** potranno essere adottate, sulla scorta di quanto sopra, con atto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA);
- con **regolamento** (da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31.12.2023), sentiti il CSM e il CNF, saranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche **modalità non telematiche** di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime.

Il **termine** fondamentale attorno a cui è impernata la disciplina transitoria è individuato nel **quindicesimo giorno successivo all'adozione dei predetti regolamenti del Ministero della Giustizia**, ovvero nel diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

Avendo a riguardo detto momento (d'ora in avanti, per semplicità, indicato come “**termine**”) - che potrebbe potenzialmente protrarsi fino al 15.1.2024, ove il Ministero sfruttasse tutto il tempo a sua disposizione per l'adozione dei regolamenti -, si può delineare il seguente quadro:

- **fino allo scadere del termine di cui sopra continuano ad applicarsi** le disposizioni pre-riforma attualmente vigenti (artt. 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, 40 comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, c.p.p., nonché

*Disciplina
transitoria*



le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. c.p.p.), nonché l'art. 164 disp. att. c.p.p. in materia di copie dell'atto di impugnazione (la cui abrogazione, per effetto della novella in commento, opera dunque solo successivamente) (art. 87, co. 6, D.Lgs. 150/2022);

➤ **fino allo scadere del termine di cui sopra, inoltre:**

- **il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.**, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 c.p.p., della denuncia di cui all'articolo 333 c.p.p., della querela di cui all'articolo 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 c.p.p., negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali (oltre che degli ulteriori atti eventualmente individuati con DM) **avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico¹⁷** e non hanno effetto eventuali depositi a mezzo PEC (art. 87, co. 6-bis e ss., D.Lgs. 150/2022, come da ultimo modificati dall'art. 5-*quater*, DL 162/2022, conv. con mod. in L. 199/2022);
- **è consentito il deposito a mezzo PEC di tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati (inclusi gli atti di impugnazione) diversi da quelli per i quali è obbligatorio il deposito al Portale del Processo Penale Telematico** (art. 87-bis, D.Lgs. 150/2022, come da ultimo modificato dall'art. 5-*quinqüies*, DL 162/2022, conv. con mod. in L. 199/2022);

Depositi telematici
su Portale

Depositi a mezzo
PEC

- a contrario, **troveranno applicazione solo a partire dal termine di cui sopra le nuove disposizioni** (di cui agli articoli 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, c.p.p.), così come introdotte dal D.Lgs. 150/2022.

Riepilogo

SCHEMA RIEPILOGATIVO		
Fino al quindicesimo giorno successivo all'adozione dei regolamenti attuativi della riforma (da adottare con DM)	E' OBBLIGATORIO il deposito su Portale degli atti, documenti e istanze di cui all'art. 415 bis, co. 3, c.p.p.	Art. 87, co. 6, D.Lgs. 150/22
	E' CONSENTITO il deposito a mezzo PEC di tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli per i quali è obbligatorio il deposito su Portale	Art. 87-bis, D.Lgs. 150/22
Si rinvia, per ulteriori specifiche, alla scheda riepilogativa del COA pubblicata a questo link		

In generale, le disposizioni concernenti il deposito telematico degli atti e la piena operatività a regime del fascicolo informatico appaiono condizionate alla

¹⁷ In via transitoria, l'art. 87, co. 6-*quater*, D.Lgs. 150/2022 prevede che **il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal DGSIA con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.**



implementazione della piattaforma digitale (portale unico) da parte del Ministero, che dovrebbe sostituire quelle (diverse) attualmente in uso presso i diversi uffici giudiziari, nonché alla verifica delle dotazioni o alla predisposizione degli opportuni apparati *hardware* presso le cancellerie e le aule d'udienza. Si tratta di adempimenti le cui modalità e tempistiche sono rimesse – come si è visto – alla normazione secondaria.

--



2. Partecipazione a distanza

La disciplina generale della partecipazione a distanza viene collocata, dall'art. 8 del D.Lgs. 150/2022, nel neo-introdotta Titolo II bis del Libro II del C.P.P. che troverà applicazione anche per gli atti del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria oltrech , ovviamente, del Giudice.

Partecipazione a distanza

Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II,   inserito il seguente:

Titolo II-bis Partecipazione a distanza

Art. 133-bis (Disposizione generale).

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorit  giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o pi  parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

Art. 133 bis c.p.p.
Disposizione generale

Art. 133-ter (Modalit  e garanzie della partecipazione a distanza).

1. L'autorit  giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o pi  parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con **decreto motivato**. Quando non   emesso in udienza, il decreto   notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto   comunicato anche alle autorit  interessate.

Art. 133 ter c.p.p.
Modalit  e garanzie

2. Nei casi di cui al comma 1   attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza   equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo   attuato, **a pena di nullit **, con modalit  idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilit  delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilit  per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica   assicurata un'adeguata pubblicit  degli atti compiuti a distanza. **Dell'atto o dell'udienza   sempre disposta la registrazione audiovisiva.**

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorit  giudiziaria, previa verifica della disponibilit  di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorit  giudiziaria pu  autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. **I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purch  idoneo.   comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito.   parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.**

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorit  giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di



cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.».

Nell'art. 133 ter c.p.p. sono state inserite alcune disposizioni già previste in seno agli artt. 146 bis e ter disp. att. c.p.p. che, contestualmente, sono state abrogate (si v. art. 98 comma 1 lett. b D.Lgs. 150/2022).

Si segnalano delle novità previste dalla novella:

- Comma 1: è previsto un diritto di informazione dei soggetti interessati mediante notifica o comunicazione del decreto almeno tre giorni prima della data dell'atto o dell'udienza
- Comma 3: il collegamento audiovisivo deve essere attuato **a pena di nullità** **“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza”** e in casi di pubblica udienza deve essere assicurata una “adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza”;
- Commi 4 e 5: riguarda i luoghi del collegamento che saranno, per i soggetti liberi, un ufficio giudiziario o di P.G. individuato dall'A.G. precedente e per i ristretti il luogo di detenzione;
- Comma 6: prevede la possibilità per A.G. di consentire, sentite le parti, ai soggetti liberi, di collegarsi da un luogo diverso da quello di cui al comma 4;
- Comma 7: riguarda il collegamento dei difensori;
- Comma 8: è imposta la presenza di un ausiliario del giudice o del P.M. o un ufficiale di P.G. il quale attesta l'identità delle persone e, nel redigere il verbale, deve dare atto delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame e dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al soggetto.

La Relazione illustrativa (si v. pag. 214 in Gazzetta Ufficiale – Suppl. straordinario n. 5 del 19.10.2022) ha evidenziato che il criterio di delega (art. 1 comma 8 lettera c Legge 134/2021) non richiedesse o consentisse di operare una totale “dematerializzazione” dell'udienza; il “luogo” dell'udienza rimane quindi l'aula con la presenza fisica del Giudice, dei suoi ausiliari, e del Pubblico Ministero.

A corollario di tali norme generali la riforma ha inserito una serie di modifiche settoriali riguardo a tale partecipazione che – in ossequio al disposto della Legge Delega – postula il **consenso delle parti**.

In particolare, si segnalano la partecipazione a distanza:

- per l'udienza in camera di consiglio, se «*l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione*

Atti e adempimenti che prevedono la partecipazione a distanza



- del giudice»*, oltre che nei casi previsti dagli artt. 45-bis e 146-bis disp. att., quando l'interessato vi consente (modifica art. 127 co. 3 c.p.p.);
- all'interrogatorio di garanzia, su autorizzazione del giudice, previa richiesta dell'interessato o del difensore (art. 294, commi 4 e 5);
 - nel giudizio di riesame di cui all'art. 309 c.p.p., sempre su disposizione del presidente e previo consenso dell'imputato (modifica art. 309 co. 8 bis c.p.p.);
 - per le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 350, comma 4-bis, c.p.p. su richiesta della polizia giudiziaria e previa autorizzazione del pubblico ministero, che può essere rilasciata solo quando l'indagato e il difensore vi consentono;
 - al conferimento dell'incarico e agli accertamenti tecnici non ripetibili, sempre su autorizzazione del pubblico ministero, previa richiesta della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa dal reato, dei difensori e dei consulenti tecnici (comma 3-bis nell'art. 360 c.p.p.);
 - all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del pubblico ministero anche se delegato alla polizia giudiziaria, quando l'indagato e il difensore vi consentono art. 370 comma 1 bis c.p.p.);
 - all'udienza di convalida, quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne facciano richiesta (art. 391, comma 1, c.p.p.);
 - all'assunzione di prove in udienza preliminare, sia quando una particolare disposizione di legge lo prevede, sia quando le parti vi consentono (art. 422 comma 2 c.p.p.);
 - ai sensi dell'art. 496 co. 2 bis c.p.p. all'assunzione delle prove dichiarative in dibattimento (esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private), purché vi sia il consenso delle parti, **salvi i casi in cui la legge non preveda altrimenti** (si v. **artt. 146-bis co. 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, e 147-bis disp. att.**);
 - nel procedimento di esecuzione di cui all'art. 660 c.p.p., quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente (art. 660 comma 4 c.p.p.);
 - nell'interrogatorio dell'interessato da parte del procuratore generale nell'ambito del procedimento di estradizione (art. 703 comma 2 c.p.p.);
 - all'audizione dell'interessato sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento di estradizione (l'art. 717 comma 2 c.p.p.).

--



3. Registrazioni audio e video

Il Legislatore Delegato – alla luce delle direttive di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 8 della Legge Delega ha, innanzitutto, operato sulla disposizione generale (art. 134 c.p.p.) prevedendo la riproduzione audiovisiva e fonografica come modalità generale di documentazione a fianco del verbale.

Registrazioni audio e video

Art. 134 c.p.p. (Modalità di documentazione).

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale **e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento **idoneo allo scopo** ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. **Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.**

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva **o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**

Art. 134 c.p.p.
Modalità di documentazione

I singoli atti:

1) L'interrogatorio di persona detenuta fuori udienza;

Art. 141-bis c.p.p. (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, **con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica.** Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione **audiovisiva e fonografica** o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 141-bis c.p.p.
Interrogatorio del detenuto fuori udienza

2) Interrogatorio di garanzia;

Art. 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

Art. 249 c.p.p.
Interrogatorio di garanzia

3) Interrogatori e confronti con la persona sottoposta ad indagine (art. 373 co. 1 lett. b c.p.p.) e di persona imputata in un procedimento connesso (artt. 363 c.p.p. e art. 373 co. 1 lett. d bis c.p.p.);

Art. 373 c.p.p. (Documentazione degli atti).

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Art. 373 c.p.p.
Documentazione degli atti

4) Sommarie informazioni rese alla P.G. e informazioni rese al P.M. (in tutti questi casi è prevista la trascrizione solo ove essa risulti



assolutamente indispensabile: si v. art. 357 co. 3 quater e 373 co. 2 quinquies).

- a) E' prevista la registrazione fonografica quando si procede per i reati di cui all'art. 407 co. 2, lett. a), c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere le informazioni ne faccia richiesta, previa informazione alla stessa¹⁸;

Art. 357 c.p.p. (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Art. 373 c.p.p. (Documentazione degli atti).

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

- b) E' prevista la riproduzione audiovisiva o fonografica, **a pena di inutilizzabilità**, quando si tratta di dichiarazione della **persona minorenn**e, **inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità**, **salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.**

Art. 357 c.p.p. (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).

*3-ter. Le dichiarazioni della **persona minorenn**e, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*

Art. 373 c.p.p. (Documentazione degli atti).

*2-quater. Le dichiarazioni della **persona minorenn**e, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*

¹⁸ **Art. 351 c.p.p. (Altre sommarie informazioni)** | 1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 362 c.p.p. (Assunzione di informazioni) | 1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.



5) Informazioni rese in sede di indagini difensive

Indagini difensive

Regole analoghe a quelle evidenziate al precedente punto d) valgono anche in sede di indagini difensive.

Art. 391-ter c.p.p. (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

Art. 391-ter c.p.p.
Documentazione

6) Prove dichiarative assunte in udienza

Prove dichiarative

a) Dibattimento

Art. 510 c.p.p. (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 510 c.p.p.
Verbale

b) Incidente probatorio

Art. 401 c.p.p. (Udienza).

5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

c) Giudizio abbreviato

Art. 441 c.p.p. (Svolgimento del giudizio abbreviato).

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.

Art. 401 c.p.p.
Incidente probatorio

Art. 441 c.p.p.
Giudizio abbreviato

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

- ai sensi dell'art. 94, co. 1, del D.Lgs. 150/2022 (come da ultimo modificato ex art. 5-undecies, DL 162/2022, conv. con mod. in L. 199/2022), **le disposizioni relative alla documentazione audiovisiva delle prove dichiarative assunte in udienza “si applicano decorsi sei mesi dalla data in vigore del presente decreto”¹⁹.**

¹⁹ Tale termine è dunque da individuarsi nella data del **30 giugno 2023**.



- **in materia di mutamento del giudice e rinnovazione dell'istruttoria**, si segnala il neo-inserito comma 4-ter dell'art. 495 c.p.p. che prevede **l'esclusione della riassunzione della prova testimoniale qualora il "precedente esame sia stato documentato integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva"**, salvo il caso che il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Detta norma non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

--



4. Notificazioni, irreperibilità e domicilio

Di seguito si riportano le modifiche di Legge apportate dalla riforma in commento alle norme del codice di procedura penale in materia di **notificazioni** (Libro II, Titolo V).

Notificazioni

Art. 148 c.p.p. – Organi e forme delle notificazioni.

1. In ogni stato e grado del processo, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con **modalità telematiche** che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. **La lettura** dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la **consegna** di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per **intero**, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Art. 148 c.p.p. *Organi e forme delle notificazioni*

Art. 149 c.p.p. – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

Art. 149 c.p.p. *Notificazioni urgenti*



3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

~~Art. 150 c.p.p. — Forme particolari di notificazioni disposte dal giudice~~
(Abrogato)

~~Art. 151 c.p.p. — Notificazioni richieste dal pubblico ministero~~
(Abrogato)

Art. 152 c.p.p. – Notificazioni richieste dalle parti private.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 152 c.p.p.
*Notificazioni
richieste dalle parti
private*

Art. 153 c.p.p. – Notificazioni e comunicazioni del pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Art. 153 c.p.p.
*Notificazioni e
comunicazioni
del PM*

Art. 154 c.p.p. – Notificazione alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, o di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

Art. 154 c.p.p.
*Notificazioni alla
p.o., alla parte
civile e al
responsabile civile*



2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Art. 155 c.p.p. – Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

*Art. 155 c.p.p.
Notificazioni per
pubblici annunci*

Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all'imputato detenuto.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

*Art. 156 c.p.p.
Notificazioni e
all'imputato
detenuto*

Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 1, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato

*Art. 157 c.p.p.
Prima notificazione
all'imputato non
detenuto*



esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 1, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Art. 157-bis c.p.p. – Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima.

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

Art. 157-bis c.p.p.
Notifiche
successive



2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 1, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto.

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

~~Art. 158 c.p.p. — Prima Notificazione all'imputato in servizio militare. (Abrogato)~~

Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Art. 160 c.p.p. – Efficacia del decreto di irreperibilità.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Art. 157-ter c.p.p.
Notifiche degli atti
introduttivi
all'imputato

Art. 159 c.p.p.
Notificazioni
all'imputato
irreperibile

Art. 160 c.p.p.
Decreto di
irreperibilità



3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

Art. 162 c.p.p. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

Art. 161 c.p.p.

Domicilio dichiarato, eletto o determinato

Art. 162 c.p.p.

Comunicazione del domicilio dichiarato o eletto



2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Art. 163 c.p.p. – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.

Art. 163 c.p.p.
Notificazioni al domicilio dichiarato o eletto

Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio.

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

Art. 164 c.p.p.
Efficacia della dichiarazione

Art. 165 c.p.p. – Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

1 bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore d'ufficio.

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Art. 165 c.p.p.
Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Art. 166 c.p.p. – Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

1. Se l'imputato è interdetto le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

Art. 166 c.p.p.
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo

Art. 167 c.p.p. – Notificazioni ad altri soggetti.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148 si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

Art. 167 c.p.p.
Notificazioni ad altri soggetti



**Art. 168 c.p.p. – Relazione di notificazione.**

1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Art. 168 c.p.p.
Relazione di notificazione

Art. 169 c.p.p. – Notificazioni all'imputato all'estero.

1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

Art. 169 c.p.p.
Notificazioni all'estero

Art. 170 c.p.p. – Notificazioni col mezzo della posta.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

Art. 170 c.p.p.
Notificazioni col mezzo della posta

Art. 171 c.p.p. – Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla:

- a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

Art. 171 c.p.p.
Nullità delle notificazioni



- b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
- c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161 commi 01, 1, e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritta e dall'articolo 157 comma 8;
- g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3.

--

Ulteriori norme oggetto di modifica con riferimento alle modalità di notificazione – anche se estranee al titolo V del Libro II del codice di rito – sono riportate di seguito.

Art. 349 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

(Omissis)

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

Art. 349 c.p.p.
Identificazione dell'indagato

Art. 369 c.p.p. – Informazione di garanzia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

--

Art. 369 c.p.p.
Informazione di garanzia

Di seguito si riportano le modifiche al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica.

(Omissis)

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Modifiche al DL 179/2012: notifiche e comunicazioni a cura della cancelleria



5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

7-bis. Nei procedimenti penali, quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.

(Omissis)

--



5. Indagini preliminari e archiviazione

Indagini preliminari

Le novità introdotte in quest'ambito sono esposte di seguito mediante l'enunciazione delle disposizioni oggetto di introduzione o di modifica e di brevi note di commento ad esse relative.

Art. 252-bis c.p.p. – Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione. 3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Art. 252-bis c.p.p.
Opposizione al decreto di perquisizione

E' stato introdotto **uno specifico rimedio avverso il decreto di perquisizione** emesso dal Pubblico Ministero, **nei casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro**, che introduce un controllo giurisdizionale, su istanza della persona indagata o che abbia subito la perquisizione, entro 10 giorni, termine previsto a pena di decadenza.

--

Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

Art. 335 c.p.p.
Iscrizione nel registro degli indagati

La riforma prevede la precisazione dei **presupposti per l'iscrizione** nell'apposito registro della notizia di reato unitamente al nome della persona cui lo stesso è attribuito in modo da soddisfare le **esigenze di garanzia, certezza e uniformità** delle iscrizioni.

E' un atto che segna il **termine di decorrenza delle indagini preliminari**, posto che il Legislatore ha conferito al giudice un potere di **verifica sulla tempestività** dell'iscrizione e una **sanzione di inutilizzabilità** per gli atti che, in base a tale verifica, dovessero risultare compiuti fuori termine.

Per l'iscrizione del nominativo non sono sufficienti dei meri sospetti ma è necessario che sia raggiunto un livello di **gravità indiziaria**.

L'ultimo comma prevede che, qualora riconosca un ritardo nella iscrizione della notizia di reato, **lo stesso pubblico ministero può porvi rimedio retrodatandola**, senza che si attivi il controllo giurisdizionale sopra indicato.



Art. 335-bis c.p.p. - Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.

1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 335-bis c.p.p.
Efficacia delle iscrizioni a fini civili e amministrativi

La mera iscrizione nel registro delle notizie di reato non può, «da sola», determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. In altre parole, la valutazione del Pubblico Ministero a base dell'iscrizione rimane circoscritta al procedimento penale.

--

Art. 335-ter c.p.p. – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione. 2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.

Art. 335-ter c.p.p.
Ordine di iscrizione del G.I.P.

La tempestività dell'iscrizione della notizia di reato è soggetta al **controllo del G.I.P.** che, anche d'ufficio, o su iniziativa di parte (disciplinata nell'art. 335-quater c.p.p.), **può ordinare l'iscrizione** nel registro delle notizie di reato se il reato è da attribuire a persona individuata.

--

Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie

Art. 335-quater c.p.p.
Tempestività dell'iscrizione



entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

*Procedimento
incidentale per il
controllo sulle
iscrizioni*

E' stato istituito un **procedimento incidentale di controllo sulla tempestività dell'iscrizione** della notizia di reato, per cui il Giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerta la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e può **retrodatarla nel caso di inequivocabile e ingiustificato ritardo**.

La richiesta deve avvenire a pena di inammissibilità **entro venti giorni** - che decorrono **dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti** che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico - e deve indicare le ragioni che sorreggono la richiesta e gli atti del procedimento da cui si desume il ritardo. È garantito il **contraddittorio tra le parti** attraverso la previsione della possibilità di depositare **memorie scritte** nel termine di sette giorni, **salvo che il G.I.P. ritenga opportuno fissare un'udienza in camera di consiglio**.

Quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, la richiesta è presentata in cancelleria e trattata direttamente in udienza.

Il Giudice che procede decide con **ordinanza** con cui, se accoglie la richiesta, **indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato** ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito; altrimenti respinge la richiesta o, nei casi previsti, la dichiara inammissibile. La parte soccombente può, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia **nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare** o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, co. 1 c.p.p. ma, nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la nuova domanda di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare. L'**impugnazione** può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

--



Art. 349 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.** Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Per quanto attiene l'**identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini**, al fine di rendere più facili ed agevoli le notifiche degli atti, è ora previsto che, **nella dichiarazione/elezione di domicilio, il soggetto indichi il recapito della casa di abitazione, del luogo ove esercita l'attività lavorativa, anche temporanei nonché i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica** nella sua disponibilità.

--

Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti

Art. 349 c.p.p.
Identificazione
dell'indagato

Indicazione di
ulteriori recapiti
dell'indagato

Art. 350 c.p.p.
Sommarie
informazioni



vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.

4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 133 ter.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.

Nella prima fase delle indagini, si è voluta incrementare, a richiesta delle parti o di eventuali consulenti, la possibilità della **partecipazione a distanza**, nonché la **possibilità di documentare gli atti eseguiti** (accertamenti tecnici non ripetibili, informazioni, dichiarazioni della persona indagata, interrogatori, rilievi etc.) **attraverso mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica**. Ciò vale sia per gli atti diretti che per gli atti delegati. Si è anche previsto che, **su richiesta della persona sentita, la deposizione venga fono-registrata**, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Identica *ratio* si rinviene negli interventi modificativi di altre disposizioni del codice di rito, che di seguito si riportano.

Art. 351 c.p.p. – Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa

Art. 351 c.p.p.
Altre sommarie
informazioni



particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1^{quater}. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 357 c.p.p. – Documentazione della attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Art. 357 c.p.p.
Documentazione
dell'attività di PG

Art. 360 c.p.p.
Accertamenti
tecnici non ripetibili



3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Art. 362 c.p.p. – Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 373 c.p.p. - Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle ~~sommarie~~ informazioni assunte a norma dell'articolo 362.
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363.
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

Art. 362 c.p.p.
Assunzione di
informazioni

Art. 373 c.p.p.
Documentazione
degli atti



2-bis. *Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.*

2-ter. *Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.*

2-quater. *Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*

2-quinquies. *La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.*

3. *Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.*

4. *Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.*

5. *L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.*

6. *Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.*

Art. 352 c.p.p.
Perquisizioni

Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni.

1. *Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.*

1-bis. *Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.*

2. *Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.*

3. *La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.*

4. *La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata*



eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.

In tema di **perquisizioni**, è stato meglio specificata la possibilità del P.M. di **convalidare il sequestro** nel termine di 48 ore. Viene, poi, introdotto uno specifico rimedio avverso il decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero, **nei casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro**, che introduce un controllo giurisdizionale, su istanza della persona indagata o che abbia subito la perquisizione, entro 10 giorni, termine previsto a pena di decadenza (si veda l'art. 252-bis c.p.p.).

--

Art. 369 c.p.p. Informazione di garanzia

*1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero **notifica** ~~invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,~~ alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.*

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

Art. 369 c.p.p.
Informazione di
garanzia

La modifica dell'art. 369 c.p.p., con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente dell'invio dell'informazione di garanzia unicamente con plico raccomandato, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione (si rimanda alla disciplina delle notifiche), che usualmente avviene in occasione dell'avviso di garanzia.

Inoltre, si è voluto informare sin dai primi momenti dell'indagine la persona indagata e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

--

Art. 370 c.p.p. Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il

Art. 370 c.p.p.
Atti diretti e
delegati



pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, **nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili.**

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, ~~il pubblico ministero~~, qualora non ritenga di procedere personalmente, **e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare**, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Nella norma è stata inserita la possibilità di procedere all'atto di indagine nella modalità della **partecipazione a distanza** qualora l'indagato e il difensore acconsentano.

--

Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

Art. 386 c.p.p.

Doveri della PG in caso di arresto e fermo



1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111- ter, comma 3.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1- bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

E' stata inserita l'informazione all'indagato della **facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa** e le comunicazioni vengono allegate agli atti in forma di documento informatico.

--

Art. 401c.p.p. – Udienza.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte **e documentate** con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

Art. 401 c.p.p.
Udienza di
incidente
probatorio



8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Le prove sono assunte e documentate: la necessità della registrazione video è stata estesa alle **prove raccolte in sede di incidente probatorio**, che vengono tendenzialmente valutate da un Giudice diverso da quello che ha presieduto all'assunzione delle stesse.

--

Art. 405 c.p.p. – Inizio dell'azione penale. Forme e termini. Termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando l'imputazione nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Il **termine annuale della durata delle indagini** è esteso alla generalità dei reati per garantire la segretezza delle stesse per un lasso di tempo adeguato alle esigenze di accertamento; accanto al suddetto termine ordinario, è previsto un **termine breve di sei mesi per le contravvenzioni** e di un **anno e sei mesi per i reati contemplati nell'art. 407 comma 2 c.p.p.**

--

Art. 406 c.p.p. – Proroga del termine dei termini.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. ~~Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.~~ La proroga non può essere autorizzata per più di una volta, né per un tempo complessivamente superiore a sei mesi.

2-bis. ~~Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.~~

2-ter. ~~Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.~~

3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona

Art. 405 c.p.p.

Termini per la conclusione delle indagini

Art. 406 c.p.p.

Proroga dei termini



sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

La riforma prevede un **limite alle richieste di proroga** delle indagini da parte del P.M.: difatti, la proroga può essere ora concessa **una sola volta** e per una durata **non superiore a sei mesi**.

--

Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari **non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.**

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Art. 407 c.p.p.
Termini di durata massima delle indagini



6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.~~

3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

L'articolo 407 non è cambiato se non con riguardo alle contravvenzioni, in relazione alle quali si esplicita che la durata delle indagini preliminari non possa comunque superare un anno. È stato, dunque, ridotto rispetto alla normativa precedente in cui il termine di sei mesi era prorogabile fino a diciotto mesi.

Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

La riforma specifica, con un nuovo articolo, **le forme ed i termini con cui il P.M. esercita l'azione penale**: nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V bis del libro VI del c.p.p. (procedimenti speciali), formulerà l'imputazione, negli altri casi



farà richiesta di rinvio a giudizio. **Il termine è di tre mesi dal termine delle indagini** o di tre mesi dallo scadere dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p., qualora il relativo avviso sia stato notificato.



Ulteriori modifiche sono apportate al **procedimento di archiviazione** della notizia di reato.

Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dai casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

*3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. **Nell'avviso è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.***

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Art. 408 c.p.p.
Richiesta di archiviazione

La disposizione in argomento è la prima occasione per introdurre la **nuova regola di valutazione** che ora è incentrata sul parametro della **ragionevole previsione di condanna**. Inoltre, è escluso l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione che abbia rimesso la querela, anche quando aveva formulato richiesta di essere informata.

In ultimo, si è scelto di informare sia la persona sottoposta alle indagini che la persona offesa della **facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**.

--

Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

*2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. **Nell'avviso è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.*

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Art. 409 c.p.p.
Provvedimenti del giudice



4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. (Abrogato - L. 23 giugno 2017, n. 103)

Con questa modifica normativa si è voluto informare sia la persona sottoposta alle indagini che la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

--

Art. 412 c.p.p. – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.

1. ~~Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5- quinquies, 415-ter, comma 3, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5- quinquies, e 415-ter, comma 1 e 3.~~

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

Art. 412 c.p.p.
Avocazione delle
indagini

Il Procuratore Generale, con decreto motivato, **può disporre l'avocazione** quando il P.M. non ha disposto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., o esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione ovvero notificato l'avviso di deposito della documentazione d'indagine all'indagato e alla persona offesa ce ne abbiano fatto richiesta.

E' infine stata prevista una comunicazione settimanale da parte della segreteria del Pubblico Ministero al Procuratore Generale relativa ai procedimenti nei quali il P.M. non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione ovvero assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini rispettivamente previsti, indicando, per ciascun procedimento, le generalità, il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa, i nominativi e recapiti dei difensori, il reato per cui si procede, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

--

Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini.

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. **La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o**

Art. 414 c.p.p.
Riapertura delle
indagini



unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335.

2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

La riforma specifica che **la richiesta di riapertura delle indagini deve essere respinta se non è ragionevolmente prevedibile l'individuazione di nuove fonti di prova** che, anche unitamente a quelle già acquisite, possano determinare l'esercizio dell'azione penale.

È stato specificatamente previsto che siano **inutilizzabili le indagini compiute in assenza di un provvedimento giurisdizionale di riapertura.**

--

Art. 415 c.p.p. – Reato commesso da persone ignote.

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ~~Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.~~

~~2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.~~

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. Nell'ipotesi di cui all'art. 107 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione e il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

Art. 415 c.p.p.

Reato commesso da ignoti

Sono soppressi il secondo periodo del comma 2 e il comma 2-bis dell'articolo 415 c.p.p. che prevedevano che, nei procedimenti contro ignoti, il G.I.P., a cui era chiesta l'archiviazione ovvero l'autorizzazione a proseguire le indagini, qualora avesse ritenuto che il reato fosse ascrivibile ad una persona già individuata, dovesse ordinarne l'iscrizione nell'apposito registro.

Attraverso il potere attribuito in via generale al G.I.P. dall'art. 335-ter c.p.p. (già descritto a pag. 28), il precetto viene esteso lungo due direzioni: da un lato, il Giudice potrà emettere l'ordine non soltanto in quelle due circostanze ma tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (si pensi, a esempio, a una richiesta d'intercettazione); dall'altro, la disposizione diventa applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al Giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi compaiono.

--

Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

1. **Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale,**

Art. 415-bis c.p.p.

Riapertura delle indagini



anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. **L'avviso contiene inoltre l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice **previsto dal comma 2 dell'articolo 405** ~~per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.~~

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il



procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con 92 decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

Con la nuova previsione, nell'**avviso di conclusione delle indagini preliminari** deve essere inserita l'informazione della **facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**. Si è altresì meglio specificato il termine dal quale il Pubblico Ministero deve notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

--

Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria, con facoltà della persona sottoposta a indagini e della persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, di esaminarla ed estrarne copia. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito, con indicazione delle facoltà loro spettanti. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avvocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare

Art. 415-ter c.p.p.
Inosservanza dei termini di conclusione delle indagini



al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5- quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

L'articolo 415-ter c.p.p. disciplina i **diritti e le facoltà di indagato e persona offesa dal reato (sempre che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini) in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.** Alla scadenza dei termini, se il P.M. non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, gli atti dell'indagine devono essere depositati in segreteria, con **avviso all'indagato ed alla persona offesa dell'avvenuto deposito** e della facoltà di esame ed estrazione di copia degli atti. L'avviso, una copia del quale va comunicata al P.G., deve contenere anche l'indicazione della **facoltà dell'indagato e della persona offesa dal reato di chiedere al Giudice, decorso un mese** (tre mesi se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2 c.p.p.) dalla notifica dell'avviso di deposito o del decreto indicato al comma 2, **di ordinare al Procuratore della Repubblica di provvedere** alla notifica dell'avviso di deposito entro un termine non superiore a venti giorni.

In esito al deposito, se il P.M. resta ancora inerte, il Giudice provvede nei venti giorni successivi e **ordina al Procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale** entro un termine non superiore a venti giorni. Il P.M. è poi tenuto a trasmettere al Giudice ed al Procuratore Generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal Giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis c.p.p., comma 2 (tre o nove mesi per i reati di cui all'articolo 407, comma 2) sono ridotti di due terzi.

Prima della scadenza del termine di cui all'art. 407 bis comma2 c.p.p., il Pubblico Ministero può chiedere al procuratore generale l'autorizzazione a differire il deposito e la notifica dell'avviso allorquando ricorrano le circostanze tassative indicate nel comma 5 bis dell'art. 415 bis c.p.p.

--

Art. 3-bis. Disp. att. c.p.p. – Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale.

1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

Art. 3 disp. att. c.p.p.
Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato



Si tratta di un intervento in materia di **organizzazione dell'ufficio del P.M.**, per assicurare l'omogeneità delle modalità operative dei singoli uffici della Procura della Repubblica.

--

Art. 110-ter disp. att. c.p.p. - Informazione sulle iscrizioni

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.

Art. 110-ter disp. att. c.p.p.
Informazioni sulle iscrizioni

Il G.I.P. non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 335, per cui è stato previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il P.M. debba anche indicare la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta, facendo così venire meno la prassi di indicare un unico soggetto, seguito dalla generica dicitura «ed altri».

--

Art. 110-quater Disp. att. c.p.p. – Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice, le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

Art. 110-quater disp. att. c.p.p.
Riferimenti alla persona iscritta

Secondo il nuovo articolo 110-quater delle disposizioni di attuazione, le norme da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per l'indagato, devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale, intendendo riferirsi alle disposizioni vigenti ante riforma che fanno derivare dall'iscrizione della notizia effetti pregiudizievoli sul piano civile ed amministrativo.

--

~~**Art. 125 disp. att. c.p.p. — Richiesta di archiviazione.**~~
(Abrogato)

--

Art. 127 Disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la Corte di Appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, del codice; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo del

Art. 127 disp. att. c.p.p.
Comunicazione delle notizie di reato al PG



codice; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere b) e c), (NDR: il riferimento si presume alle lettere a e b) nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Nell'elenco delle notizie di reato che la segreteria del Pubblico Ministero invia settimanalmente alla Procura Generale è stato previsto un elenco tripartito dei procedimenti penale in cui il P.M.

- a) non ha notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione;
- b) non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter c.p.p.;
- c) diversi procedimenti nei quali il P.M., non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis e 415-ter c.p.p. Inoltre, devono indicare le complete generalità delle persone indagate e delle persone offese e dei loro difensori oltre ad indicare le norme violate. In questo modo si vuole garantire un controllo maggiore da parte della Procura Generale e della sua facoltà di avocare a sé le indagini.

--

Art. 127-bis Disp. att. c.p.p. – Avocazione e criteri di priorità.

1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

Art. 127-bis disp. att. c.p.p.
Avocazione e criteri di priorità

La riforma ha voluto che, per le avocazioni, si tenga conto dei criteri di priorità dell'Ufficio di Procura che ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato.

--

Disposizioni transitorie

L'art. 88-bis del Decreto di riforma prevede che:

*1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, **non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono***

Disposizioni transitorie



*le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, **si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.***

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

--



6. Udienza preliminare e processo in assenza

Di seguito si riportano le norme oggetto di modifica in tema di **udienza preliminare e processo penale in assenza**, seguite da una nota riepilogativa.

Udienza preliminare e assenza

Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio a sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415 bis, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2 bis. (Abrogato)

Art. 416 c.p.p.
Presentazione della richiesta del PM

Art. 419 c.p.p. - Atti introduttivi

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies e **420 sexies**.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 co. 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripartiva.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. **Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2.** L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

Art. 419 c.p.p.
Atti introduttivi

Art. 420 c.p.p. - Costituzione delle parti

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.

2-ter- Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non

Art. 420 c.p.p.
Costituzione delle parti



compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. E' altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2; il giudice su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell'imputato

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'art. 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'art. 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

Art. 420-ter c.p.p. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.

Art. 420-bis c.p.p.

Assenza
dell'imputato

Art. 420-ter c.p.p.

Impedimento a
comparire



2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. abrogato

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5 bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì: a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro

Art. 420-quater c.p.p.

Non doversi procedere per mancata conoscenza del processo



probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

Art. 420-quinquies c.p.p. - Atti urgenti

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.

Art. 420-quinquies c.p.p.
Atti urgenti

Art. 420-sexies c.p.p. - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nella udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420 ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

Art. 420-sexies c.p.p.
Revoca della sentenza di ndp

Art. 421 c.p.p. - Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta

Art. 421 c.p.p.
Discussione



di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Art. 422 c.p.p. - Attività di integrazione probatoria del giudice

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice può disporre anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

Art. 423 c.p.p. - Modificazione dell'imputazione

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b), o un circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica **l'imputazione.**

1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 421, comma 1-bis.

Art. 422 c.p.p.

Integrazione probatoria d'ufficio

Art. 423 c.p.p.

Modifica dell'imputazione

Art. 425 c.p.p.

Sentenza di non luogo a procedere



Art. 425 c.p.p. - Sentenza di non luogo a procedere

1. *Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicando la causa nel dispositivo.*
2. *Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.*
3. *Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una **ragionevole previsione di condanna**.*
4. *Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.*
5. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.*

Art. 428 c.p.p.- Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. *Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, nei casi di cui all'art. 593 bis comma 2; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.*
2. *La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.*
3. *Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.*
- 3 bis. *Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.*
- 3 ter. *Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.*
- 3 quater. *Sono inappellabile le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria.*

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio

1. *Il decreto che dispone il giudizio contiene:*
 - a) *le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private con l'indicazione dei difensori;*
 - b) *l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;*
 - c) *l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;*
 - d) *l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;*
 - d-bis) *l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;*
 - e) *il dispositivo con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;*
 - f) *l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;*
 - g) *la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.*

Art. 428 c.p.p.

Impugnazione della sentenza

Art. 429 c.p.p.

Decreto che dispone il giudizio



2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).

2 bis. (Abrogato)

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3 bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

4. (abrogato).

--

Ulteriori disposizioni del codice penale, del codice di rito e di altre fonti legislative sono state modificate dalla riforma a seguito delle descritte innovazioni in materia di udienza preliminare e processo in assenza.

Art. 159 ult. comma, c.p. – Sospensione del corso della prescrizione

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.

Art. 159 c.p.
Sospensione della prescrizione

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile²⁰

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 79 c.p.p.
Termine per la costituzione di parte civile

Art. 175 c.p.p. - Restituzione nel termine²¹

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2 bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

8 bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1., non si tiene conto, ai fini dell'improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo

Art. 175 c.p.p.
Restituzione nel termine

²⁰ La norma transitoria di cui all'art. 85-bis, D.Lgs. 150/2022 prevede che **nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni del nuovo art. 79 c.p.p. e continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.**

²¹ La norma transitoria di cui all'art. 88, D.Lgs. 150/2022 prevede che **nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.**



154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Art. 335-quater, co. 9 c.p.p. - Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

--

Art. 335-quater c.p.p.

Accertamento della tempestività dell'iscrizione

Disposizioni transitorie in materia di processo in assenza:

Disposizioni transitorie

Art. 89, D. Lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di assenza.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, il luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581 commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetti reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

--



Si riporta, infine, una sintesi per punti delle innovazioni apportate dalla riforma nelle suddette materie.

Sintesi delle disposizioni

Processo in assenza

- All'art. 420 è introdotto il comma 2-bis, per il quale solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non è impedito, si procede ai sensi dell'articolo 420-bis: ossia alla verifica della sua assenza.
- Con il nuovo comma 2-ter dell'art. 420, invece, vengono ridefiniti i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, i casi, nuovi, dell'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un rito speciale.
- Nel testo dell'art. 420-bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l'imputato è stato citato a comparire con notifica a mani proprie o a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto; e quella in cui l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
- Accanto a queste situazioni sono aggiunte quelle situazioni nelle quali, pur non essendovi stata una notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata e pur non risultando espressa rinuncia a comparire, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi sussistente, perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (comma 2). In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione, sono stati indicati – in via meramente esemplificativa – alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere – caso per caso – l'effettiva conoscenza della pendenza del processo.
- Nel comma 3 sono, invece, collocati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo (ivi compresa la latitanza).
- Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-quater, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice deve sempre procedere se si avvede, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei presupposti indicati nei primi tre commi dell'articolo in esame. Il giudice rileva il difetto e, salvo che l'imputato sia comparso in udienza (nel qual caso è concesso all'imputato il rimedio restitutorio), procede a disporre la notifica a mezzo di p.g., per avviare eventualmente la procedura dell'art. 420 quater.
- Se, prima della decisione, l'imputato compare il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, ma restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata (ogni qual

Processo in assenza



volta risultati, quindi, che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte) oppure solo in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare. Infatti, proprio perché l'assenza risulta ben dichiarata, l'imputato assente che compare è rimesso nei termini solo se dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa. Parimenti, ma nei soli casi di assenza previsti dall'art. 420 bis, commi 2 e 3 (ossia quando l'assenza è stata correttamente ritenuta provata dal giudice), l'imputato è parimenti rimesso nei termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

- L'art. 420 ter è stato modificato in virtù dell'assunto che l'impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l'impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all'imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.
- L'art. 429 è stato modificato con la soppressione del comma 4 e, quindi, l'eliminazione di ogni necessità di notificare il decreto, prima prevista per l'imputato "contumace" e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento.
- La verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è quindi compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
- L'art. 420 quater è stato sostituito introducendo la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Detta pronuncia definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato (a tal fine si è modificato l'art. 143 bis disp.att.).
- Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione, durante il quale sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo. Mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza assume, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche che, altrimenti, sarebbero infinite. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato. Per il tempo necessario alle ricerche, e in ogni caso con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., la prescrizione resta sospesa.
- La sentenza di non doversi procedere contiene l'espresso avviso della riapertura del processo e deve specificare che l'udienza per la



prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno; b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno. Con indicazione anche del luogo in cui l'udienza si terrà. Informazioni che saranno ulteriormente dettagliate dalla polizia giudiziaria allorché avrà rintracciato l'imputato e gli avrà notificato la sentenza, perché in quel momento sarà tenuta a dare avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini di cui sopra.

- Con la previsione di cui all'art. 420-quater, comma 7, si è stabilito che in deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

--

Udienza preliminare

Udienza
preliminare

- Con la modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 79 (e del comma 3 per necessità di coordinamento) è stato introdotto uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare che diventa il termine ultimo per esercitare la relativa azione.
- Nell'articolo 419 è stato inserito l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripartiva (avviso che viene anche inserito nel decreto che dispone il giudizio con la lettera d bis), comma 1 dell'art. 429).
- Nell'articolo 421 è previsto che, immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione. nel caso di imputazione generica, formulata cioè in violazione dell'art. 417 lett. b), il giudice è tenuto a sollecitare un "intervento integrativo" da parte del pubblico ministero e, laddove l'intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
- Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all'invito del giudice alla riformulazione, l'imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato, se presente. Altrimenti, diversamente da quanto oggi avviene e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (co. 1-bis).
- Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, non potendo utilmente darsi corso alla discussione in assenza di una imputazione espressa in forma «chiara e precisa» (art. 417, *lett. b*), il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti.
- Parimenti nel caso di una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla



descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili (art. 423 co. 1-*bis*).

- I nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell'art. 429, comma 2-bis che è stato abrogato.
- All'art. 425 co. 3 si è sostituita la nuova regola di giudizio della "inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio", allineandosi a quella già prevista per la richiesta di archiviazione.



7. Procedimenti speciali

SOMMARIO: Giudizio abbreviato - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio direttissimo - Giudizio immediato - Procedimento per decreto - Sospensione del procedimento con messa alla prova.

Di seguito si riportano, con un breve commento, le modifiche apportate alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di riti alternativi e procedimenti speciali.

Procedimenti speciali

GIUDIZIO ABBREVIATO

Con le modifiche all'art. 438 c.p.p., **si ampliano i presupposti per accedere al c.d. giudizio abbreviato condizionato**: il giudice deve accogliere la richiesta se il rito realizza comunque le esigenze di economia processuale rispetto ai prevedibili tempi dell'istruttoria dibattimentale.

Giudizio abbreviato

Se la richiesta di abbreviato è stata rigettata in udienza preliminare, può essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento (come già affermato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib).

Art. 438 c.p.p. - Presupposti del giudizio abbreviato

1. *L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

2. *La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.*

3. *La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.*

4. *Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.*

5. *L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.*

5-bis. *Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.*

6. *In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.*

6-bis. *La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.*

Art. 438 c.p.p.
Presupposti del giudizio abbreviato



6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato

E' stato introdotto l'obbligo di documentare con ripresa audiovisiva le prove orali oggetto di **integrazione probatoria** nel corso del giudizio abbreviato.

Art. 441 c.p.p. - Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.

Art. 441 c.p.p.

Svolgimento del giudizio abbreviato

Una **ulteriore riduzione di pena** è ora prevista **ove non intervenga impugnazione** della sentenza che definisce il giudizio abbreviato di primo grado, né dell'imputato, né del suo difensore.

Coerentemente con il disposto dell'art. 134 disp. att. c.p.p., non è più prevista la notifica della sentenza all'imputato non comparso.

Riduzione di pena

in caso di omessa impugnazione

Art. 442 c.p.p. - Decisione

- 1 Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
- 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
- 2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
- ~~3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso. (abrogato)~~
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2

Art. 442 c.p.p.

Decisione

--



APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

In materia di **patteggiamento**, vengono **ampliati i poteri negoziali** tra le parti fino a comprendere la **confisca facoltativa** e **sanzioni accessorie**. Le novità non riguardano le pene accessorie dei reati contro la pubblica amministrazione.

Patteggiamento

La valutazione del giudice deve ora concernere anche **la congruità delle pene accessorie e della confisca**.

Art. 444 c.p.p. - Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

Art. 444 c.p.p.
Applicazione della pena su richiesta

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.



E' stata rafforzata la **neutralità della sentenza di patteggiamento agli effetti extra penali.**

Art. 445 c.p.p. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.

1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 445 c.p.p.
Effetti
dell'applicazione
della pena su
richiesta

L'intervento sull'art. 446, comma 1 c.p.p. è di mero raccordo con la "nuova" possibilità di chiedere il patteggiamento all'udienza di cui all'art. 458, comma 2.

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni.

Art. 446 c.p.p.
Richiesta e
consenso



Art. 447 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto ~~in calce alla richiesta~~, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Art. 447 c.p.p.
Richiesta di
applicazione della
pena in indagini

Come accennato, **oggetto di accordo** con il PM in sede di patteggiamento può essere anche l'applicazione di una **sanzione sostitutiva**.

Art. 448 c.p.p. - Provvedimenti del giudice

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, commi 2 e 3.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

Art. 448 c.p.p.
Provvedimenti del
giudice

--



GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Art. 450 c.p.p. - Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lett. a), b), c), d- bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429, comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio

**Giudizio
direttissimo**

--

GIUDIZIO IMMEDIATO

In materia di **giudizio immediato**, è stata ampliata la possibilità di trasformazione del rito con la previsione anche della possibilità di chiedere la messa alla prova.

**Giudizio
immediato**

Art. 456 c.p.p. - Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

**Art. 456 c.p.p.
Decreto di giudizio
immediato**

Il giudice è ora obbligato, *in ogni caso*, a fissare **udienza**, ciò per consentire, in caso di rigetto dell'abbreviato, di chiedere un **altro rito alternativo**.

Nel caso di rigetto di tutte le richieste di riti alternativi, il processo prosegue con il rito immediato (dibattimento).

Art. 458 c.p.p. - Richiesta di giudizio abbreviato

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.
2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

**Art. 458 c.p.p.
Richiesta di
giudizio abbreviato**



2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419, comma 5.

Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter

Art. 458-bis c.p.p.
Richiesta di
applicazione pena

--

PROCEDIMENTO PER DECRETO

In materia di **decreto penale di condanna**, il termine massimo ora previsto di un anno per la richiesta di emissione da parte del PM si raccorda col termine, parimenti annuale, di durata delle indagini per i reati diversi dalle contravvenzioni (per le quali varrà invece il termine semestrale) e dai delitti di cui all'art. 407, comma 2 (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi).

**Decreto penale di
condanna**

Nell'irrogazione della **pena pecuniaria** in sostituzione di pena detentiva, per il computo si tengono in considerazione le **condizioni personali dell'imputato**. L'imputato può inoltre chiedere l'ammissione alla sanzione sostitutiva dei **lavori di pubblica utilità senza presentare opposizione**.

Art. 459 c.p.p. - Casi di procedimento per decreto

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporsi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima

Art. 459 c.p.p.
Casi di
procedimento per
decreto



dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell'ente.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale

La norma prevede ora che la **pena pecuniaria sia ridotta di 1/5** se pagata nei 15 giorni, con **rinuncia all'opposizione**.

L'effetto estintivo del reato (comma 5) è subordinato al pagamento della pena pecuniaria. Il disallineamento che ne risulta, rispetto alla disciplina riservata dall'art. 136 disp. att. c.p.p. al patteggiamento (che subordina i limiti all'effetto estintivo al solo caso di volontaria sottrazione alla pena), è giustificato dalla **maggiore premialità** del decreto penale di condanna rispetto all'applicazione della pena su richiesta.

In caso di decreto penale, dunque, il condannato non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale ma, nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza, fruisce di un'ulteriore riduzione di un quinto, se il pagamento avviene nei 15 giorni.

Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

Art. 460 c.p.p.
Requisiti del
decreto di
condanna



g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;

h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 461 c.p.p. - Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

Art. 462 c.p.p. - Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis.

Art. 461 c.p.p.
Opposizione a
decreto penale

Art. 462 c.p.p.
Restituzione nel
termine





SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

L'estensione dei reati per i quali è possibile la **citazione diretta a giudizio** comporta un ampliamento della correlata possibilità di accedere alla **sospensione del procedimento con messa alla prova** (in virtù del richiamo all'art. 168 bis c.p. e, di rimando, all'art. 550 c.p.p.).

Messa alla prova

Viste le capacità deflattive dell'istituto, si è cercato di ampliarne la portata, anche attraverso la proposta di sospensione avanzata dal PM, oltre che in fase di indagini preliminari, anche in udienza. Essendo necessario il consenso dell'imputato, è prevista la possibilità di chiedere un termine nel caso in cui il PM formuli la proposta in udienza.

Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-bis c.p.p.
*Sospensione con
MAP*

L'udienza viene fissata quando il Giudice lo ritiene necessario, oppure al fine di verificare la volontarietà della richiesta di MAP.



Art. 464-ter.1 c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464- quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato. 5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

--

Art. 464-ter c.p.p.
Sospensione con
MAP in indagini



8. Giudizio

In materia di giudizio dibattimentale, la riforma ha inciso su alcune limitate norme del codice di rito, in materia di **nuove contestazioni** all'imputato, casi di **citazione diretta a giudizio** e **udienza predibattimentale** (o filtro), con le connesse previsioni dei termini decadenziali per proporre istanze di riti alternativi.

Di seguito si riportano le disposizioni con, in evidenza, le parti introdotte o modificate dall'intervento del Legislatore.

Giudizio

Articolo 519 c.p.p. - Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

Art. 519 c.p.p.
Diritti delle parti in caso di **nuove contestazioni**

Articolo 520 c.p.p. Nuove contestazione all'imputato non presente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Art. 520 c.p.p.
Nuove contestazioni all'imputato non presente

Articolo 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

Art. 550 c.p.p.
Casi di **citazione diretta a giudizio**



a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

- Le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
 - L'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
 - L'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
 - L'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;
 - l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
 - l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
 - l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella ~~segreteria del pubblico ministero~~ cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
 - la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
- h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai

Art. 552 c.p.p.

Decreto di citazione a giudizio



sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis.

3. Il decreto di citazione è notificato a pena di nullità all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria funitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Articolo 553 c.p.p. - Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione

Art. 553 c.p.p.
Trasmissione degli atti per l'udienza predibattimentale

Art. 554-bis c.p.p. Udiienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.²²

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c) il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

Art. 554-bis c.p.p.
Udiienza di comparizione predibattimentale

²² La norma transitoria di cui all'art. 89-bis, D.Lgs. 150/2022 stabilisce che **le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto 150/2022.**



7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

Art. 554-ter c.p.p. - Provvedimenti del giudice

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Art. 554-quater. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non

Art. 554-ter c.p.p.
Provvedimenti del giudice

Art. 554-quater c.p.p.
Impugnazione della sentenza di nlp



conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

5. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.²³

Art. 554-quinquies c.p.p. - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.

2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.

5. Si applica l'articolo 437.

Art. 554-quinquies c.p.p.
Revoca della
sentenza di ndp

Art. 555 c.p.p. - Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. ~~[Se deve procedersi al giudizio,]~~ le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Art. 555 c.p.p.
Udienza
dibattimentale a
seguito di citazione
diretta

²³ La norma transitoria di cui all'art. 88-ter, D.Lgs. 150/2022 prevede che **le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto.**

**Art. 558-bis c.p.p. - Giudizio immediato.**

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.

Art. 558-bis
Giudizio immediato

--



9. Impugnazioni

Le modifiche apportate dalla riforma in materia di impugnazioni possono sintetizzarsi come segue.

Impugnazioni

Giudizio abbreviato: in caso di rinuncia all'appello vi è un'ulteriore riduzione di 1/6 della pena da parte del Giudice dell'Esecuzione. E' possibile proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere in taluni casi.

Inammissibilità dell'appello: l'appello è inammissibile:

- se i motivi non sono enunciati in modo specifico per ogni punto;
- se non viene depositata la dichiarazione o elezione di domicilio delle parti provate nonché per l'imputato per cui si è proceduto in assenza.

Decisione su sequestro e confisca²⁴ in appello, in caso di improcedibilità dell'azione: il nuovo art. 578-ter c.p.p., in sintesi, prevede:

- che venga sempre disposta la confisca dei beni in sequestro nei casi in cui la stessa sia prevista dalla legge come obbligatoria, anche in mancanza di una sentenza di condanna in primo o secondo grado;
- laddove la sentenza di condanna abbia previsto la confisca dei beni sequestrati, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della repubblica del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, competenti a proporre le misure di prevenzione patrimoniali;
- il sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale perde efficacia se entro 90 giorni dal provvedimento del comma precedente, non viene adottato il sequestro a titolo di misura di prevenzione.

Deposito telematico dell'appello: l'atto di appello si deposita telematicamente o in forma cartacea nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Termini d'impugnazione: i termini sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

Sentenze non appellabili: sono inappellabili le sentenze con cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Udienza avanti alla Corte d'appello: le udienze si svolgono in camera di consiglio, salvo espressa richiesta delle parti da presentare entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione/avviso della data dell'udienza;

²⁴ Si rammenta, in estrema sintesi, che per ordinare il sequestro dei beni a titolo di misura di prevenzione è necessario ricorrano le seguenti condizioni: che l'imputato disponga, direttamente o indirettamente, di beni il cui valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero che, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.



Concordato in appello: l'eventuale concordato, con contestuale rinuncia ai motivi d'appello, deve intervenire entro 15 giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza.

Notifica dell'avviso d'udienza in appello: il termine a comparire è di 40 giorni prima dell'udienza;

Rinnovazione istruttoria in appello: sono limitate le ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ricorso per cassazione contro le violazioni CEDU: è stata introdotta una specifica ipotesi di ricorso per cassazione finalizzato ad ottenere la revoca di una sentenza, esperibile solo dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia pronunciato l'annullamento in via definitiva.

Disposizioni transitorie: per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi

- le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo (**trattazione scritta dei procedimenti camerali avanti alla Corte di Cassazione**), e comma 9 (deliberazioni collegiali da remoto) DL 137/2020, conv. con mod. in L. 176/2020;
- le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 (**trattazione scritta dei procedimenti in grado d'appello**), DL 137/2020, conv. con mod. in L. 176/2020.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Disposizioni transitorie

Si riportano di seguito le disposizioni del codice di procedura penale oggetto di modifica.

Art. 442 c.p.p. - Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.

Art. 442 c.p.p.

Decisione nel giudizio abbreviato

Riduzione di 1/6 in caso di mancato appello

Art. 554-quater Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3. 3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di

Art. 554-quater c.p.p.

Impugnazione della sentenza di ndp



consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

5. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Art. 573 c.p.p. - Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Art. 573 c.p.p.
Impugnazione per i soli interessi civili

Art. 578 c.p.p. - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis, rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

Art. 578 c.p.p.
Decisione sugli effetti civili in altri casi

Art. 578-ter c.p.p. - Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344 -bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

Art. 578 c.p.p.
Decisioni su confisca e sequestro in caso di improcedibilità



2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Art. 581 c.p.p.
Forma
dell'impugnazione

**Specificità dei
motivi**

Art. 582 c.p.p. - Presentazione dell'impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

~~2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. (abrogato)~~

Art. 582 c.p.p.
Presentazione
dell'impugnazione
con modalità
telematica

Art. 583 c.p.p. – Spedizione dell'atto di impugnazione

(abrogato)



Art. 585 c.p.p. - Termini per l'impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
- a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1;
 - b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 2;
 - c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 3.
- 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
- a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
 - c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
 - d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 585 c.p.p.
Termini per
l'impugnazione

Tra le modifiche legislative di mero coordinamento, conseguenti a quelle testé enunciate, si segnalano:

- l'inserimento al comma 3 dell'art. 589 c.p.p., in materia di **rinuncia all'impugnazione**, del richiamo alle forme e ai modi previsti per la presentazione dell'impugnazione (artt. 581 e 582 c.p.p.);
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. (spedizione dell'atto di impugnazione), l'eliminazione di ogni riferimento a detta norma dagli artt. 591 e 583 c.p.p.

*Modifiche
conseguenti*

Art. 593 c.p.p. - Casi di appello

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Art. 593 c.p.p.
Casi di appello



Art. 598-bis c.p.p. - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 4 o da altre particolari disposizioni di legge, la corte provvede sull'appello in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603, comma 5."

Art. 598-ter c.p.p. - Assenza dell'imputato in appello

1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis.

2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

Art. 599 c.p.p. - Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni

Art. 598-bis c.p.p.
Decisioni in camera di consiglio non partecipata

Art. 598-ter c.p.p.
Assenza dell'imputato in appello

Art. 599 c.p.p.
Decisioni in camera di consiglio partecipata



sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

Art. 599-bis c.p.p. - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

2. (abrogato)

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Art. 601 c.p.p. - Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 ~~o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.~~

1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1, lettere a), f), d bis), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare

Art. 599-bis c.p.p.

Concordato con rinuncia ai motivi di appello

Art. 601 c.p.p.

Atti preliminari al giudizio



nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f).

Art. 602 c.p.p.
Dibattimento di appello

Art. 602 c.p.p. - Dibattimento di appello

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

1-bis. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Art. 603 c.p.p.
Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, comma 5-ter e 5-quater. Ciò non di meno, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis.

4. (abrogato)

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Art. 604 c.p.p.
Questioni di nullità

Art. 604 c.p.p. - Questioni di nullità

(...)



5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3 si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale si colloca può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

(...)

Art. 611 c.p.p.
Procedimento in
camera di consiglio

Art. 611 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio

1. Salvo quanto previsto nei commi 2-ter e 2-quater o da altre particolari disposizioni di legge, la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

(...)

2-bis. Nei procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) su ricorsi da trattare con le forme previste dall'articolo 127;

b) su ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

2-ter. Le richieste di cui al comma 2-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione



dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

2-quater. Negli stessi casi di cui al comma 2-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

2-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

2-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.

Art. 623 c.p.p.
Annullamento con rinvio

Art. 623 c.p.p. - Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;

(...)

--

Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 628-bis c.p.p. - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

Art. 628-bis c.p.p.
Ricorso per cassazione a seguito di decisione CEDU



2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.

4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.

5. Fuori dei casi di inammissibilità, la corte accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la corte assume i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, ove necessario. Altrimenti, secondo i casi, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.

7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Art. 629-bis c.p.p.
Rescissione del
giudicato

Art. 629-bis Rescissione del giudicato

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, che non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità (...).



10. Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

La legge delega ha previsto apporti in particolare per quanto concerne l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro e la disciplina dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati.

Il decreto attuativo della riforma ha così previsto i seguenti interventi modificativi, incidenti in modo particolare sulle disposizioni di attuazione del codice di rito (D.Lgs. 27/1989).

Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 86 disp. att. c.p.p. - ~~Vendita o distruzione delle cose confiscate.~~ Esecuzione della confisca.

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.

1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente al provvedimento di confisca.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Art. 86 disp. att.
Esecuzione della confisca

Art. 104-bis disp. att. c.p.p. - ~~Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari~~ sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio.

1. ~~Nei casi~~ In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca ~~abbia~~ abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. ~~Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice~~ In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si

Art. 104-bis c.p.p.
Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati



applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ~~Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.~~

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

~~1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.~~

--



11. Deindicizzazione in caso di archiviazione e assoluzione.

In ossequio alle previsioni della legge delega, la riforma in commento ha affrontato il nodo problematico del **diritto all'oblio**, strettamente connesso al diritto alla **deindicizzazione**, in precedenza riconosciuto solo dalla normativa europea nel testo noto come "GDPR".

Si tratta del diritto di ciascun interessato ad ottenere dal c.d. "titolare del trattamento", ovvero dal soggetto che è in possesso dei suoi dati personali, la cancellazione degli stessi. Nello specifico, il diritto che il collegamento (link) ad una pagina della rete internet, contenente informazioni riguardanti la persona, venga cancellato/eliminato dai documenti che compaiono tra i risultati di una verifica effettuata sul motore di ricerca, a partire dal nome della medesima.

Prima dell'emanazione del decreto delegato, il soggetto coinvolto in una vicenda processuale poteva presentare richiesta di deindicizzazione al gestore del motore di ricerca e, solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza, lo stesso poteva adire l'Autorità di controllo o quella giudiziaria.

Il D.Lgs. 150/2022, attuativo della c.d. riforma Cartabia, richiamando il perimetro della disciplina europea, ha introdotto e disciplinato nelle norme di attuazione e di coordinamento al codice di procedura penale (art. 64-ter) il diritto all'oblio delle persone imputate e sottoposte alle indagini.

In concreto, ha previsto che **la sentenza di proscioglimento, quella di non luogo a procedere nonché il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento del giudice penale, che precluda l'indicizzazione dei dati personali oggetto della vicenda giudiziaria, ovvero ne disponga la deindicizzazione** (ipotesi verosimilmente più frequente, stante il risalto giornalistico attribuito agli arresti ed alle informazioni di garanzia a discapito degli esiti procedurali o processuali).

In attesa delle prime applicazioni pratiche della norma, appare chiaro l'intento del Legislatore di offrire al soggetto imputato/indagato, verosimilmente tramite il suo difensore, una **tutela effettiva** del diritto all'oblio.

Deindicizzazione e diritto all'oblio

Art. 64-ter disp. att. c.p.p. - Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.

1. L'imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l'indicizzazione dei dati personali dell'interessato riportati nel provvedimento».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

Art. 64-ter disp. att.

Diritto all'oblio degli imputati e degli indagati



12. Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

SOMMARIO: Principi generali e disposizioni comuni - Le singole pene sostitutive - Esecuzione delle pene sostitutive e valutazione del giudice - L'esecuzione delle pene pecuniarie - L'esecuzione delle sanzioni sostitutive - Disposizioni relative ai minori - Modifiche al codice di procedura penale - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - Ulteriori modifiche - Disposizioni transitorie.

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Il D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022, recante l'attuazione della L. 27.09.2021 n. 134 (c.d. riforma Cartabia), con riferimento al processo penale ed alla giustizia riparativa, comporta una riforma organica delle “**sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi**” di cui al Capo III della L. 689/1981.

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

L'art. 1, comma 17, della legge delega, in particolar modo, ha introdotto l'art. **20 bis c.p.** con il quale vengono previste quattro tipologie di pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, applicate direttamente dal Giudice di merito con la pronuncia della sentenza di condanna, o con quella di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., o con l'emissione del decreto penale di condanna.

Si tratta di “vere e proprie pene” seppur “sostitutive” che, per tale ragione, sono state introdotte nel Titolo II del nostro codice penale (*Delle pene*), nel Capo I (*Delle specie di pene, in generale*) dopo la disciplina delle pene principali e di quelle accessorie; esse sono, più specificatamente:

Specie di pene sostitutive

- la **semilibertà sostitutiva** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** entrambe applicabili dal Giudice nel caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiore a 4 anni;
- il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, applicabile in caso di condanna non superiore a 3 anni;
- la **pena pecuniaria sostitutiva**, applicabile in caso di condanna non superiore a 1 anno.

In sostanza, la scelta operata dal legislatore con la presente riforma è stata quella di allineare il limite massimo della pena sostituibile dal Giudice di merito con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Limite, che come è noto, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale sull'art. 656 comma 5 c.p.p. è divenuto, di norma e salvo le eccezioni in esso previste, quello di anni 4 di reclusione.

In tal modo, la riforma realizza una **anticipazione dell'alternativa alla carcerazione** già all'esito del giudizio di cognizione. Ciò necessariamente comporterà un aumento molto significativo del ruolo dell'UEPE per il quale il Governo ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie al raddoppio del suo organico.

Le pene sostitutive di cui si tratta non vanno confuse con gli analoghi istituti previsti dal nostro Ordinamento giuridico aventi diversa natura e disciplina (come, ad es., il lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale applicabile dal Giudice di Pace oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova o la pena pecuniaria prevista come pena principale).

La relativa disciplina è rimandata, come in precedenza, a quella prevista dal Capo III della L. 689/1981, il cui art. 53 prevede nello specifico la “*sostituzione*”



delle pene detentive brevi”, ricalcando sostanzialmente il contenuto di cui all’art. 20 bis c.p.

La norma sopracitata è tuttavia stata oggetto di rilevanti modifiche ad opera della c.d. riforma Cartabia, essendo state abolite le pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata ed essendo stato previsto che, nei casi disciplinati dall’art. 81 c.p., la sostituzione della pena detentiva può avvenire solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la sanzione da irrogarsi non sia superiore nel massimo a quattro anni.

Abrogazione della semidetenzione e della libertà controllata

Altro aspetto da evidenziare attiene al fatto che **le pene sostitutive possono concorrere tra di loro**, il che significa, in sostanza, che ove la pena irrogata non superi il limite di un anno, tutte e quattro le pene sostitutive potranno essere applicate; nel caso in cui la pena vada da un anno e un giorno a tre anni potranno trovare applicazione alternativamente il LPU o la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva; mentre nel caso di pena che va da tre anni e un giorno a quattro anni potranno trovare applicazione esclusivamente la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva.

Concorso di pene sostitutive

Sarà il Giudice che, ex art. 58 L. 689/1981, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale, deciderà se applicare o meno una sanzione sostitutiva della pena detentiva (seppure, nel caso del LPU, sarà necessario altresì il consenso del condannato).

In ogni caso e comunque, **elemento ostativo** all’applicazione di una qualsiasi delle sanzioni sostitutive, è l’eventuale concessione da parte del Giudice medesimo del beneficio della sospensione condizionale della pena; in tal caso, ove concesso, non potrebbe essere applicata altresì una pena sostitutiva in quanto essa presuppone l’espiazione in concreto della pena stessa.

Incompatibilità tra pena sostitutiva e sospensione condizionale

Il Giudicante dovrà decidere se applicare o meno una sanzione sostitutiva valutando, *in primis*, se la stessa potrà essere sia più **idonea alla rieducazione del condannato**, sia in grado di assicurare la **prevenzione del pericolo di commissione di altri fatti di reato**. Non potrà in ogni caso procedere alla sostituzione laddove vi siano fondati motivi di ritenere che le prescrizioni connesse alle misure sostitutive non saranno adempiute.

Finalità rieducativa e preventiva

Una volta ritenuta possibile la conversione, il Giudicante dovrà scegliere la sanzione sostitutiva più idonea alla rieducazione ed al reinserimento sociale del condannato e che assicuri il minor sacrificio possibile alla libertà personale del medesimo, indicando i motivi che giustificano l’applicazione di una sanzione in luogo delle altre.

In generale, il **principio** cui dovrà ispirarsi è comunque quello secondo cui, ove possibile, **la pena detentiva va sostituita con una non detentiva** e occorre applicare la semilibertà sostitutiva solo quando tutte le altre pene non siano ritenute sufficientemente idonee, motivando di volta in volta la propria decisione.

Criteri di scelta della pena

Nell’esercizio del proprio potere discrezionale, il giudice dovrà comunque tener conto dell’età, della salute fisica e psichica, della maternità o paternità del condannato oltre che di eventuali situazioni di dipendenza da sostanze alcoliche, stupefacenti o da gioco d’azzardo, nonché dell’eventuale condizione di persona affetta da AIDS conclamato. I sopraindicati principi che orientano la scelta della sanzione sostitutiva della pena detentiva sono stati altresì recepiti nel neo art. 545 bis c.p.p. a cui si rimanda.



L'art. 56-ter della L. 689/81, di nuova introduzione, prevede delle **prescrizioni comuni** alle sanzioni sostitutive con esclusione della pena pecuniaria sostitutiva, cinque obbligatorie ed una rimessa alla valutazione del Giudice, che vanno ad aggiungersi a quelle specificatamente previste dalle singole pene. Segnatamente, sono prescrizioni obbligatorie e comuni alla semilibertà, alla detenzione domiciliare ed ai LPU sostitutivi:

Prescrizioni comuni

- i.* il divieto di tenere e portare con sé armi, munizioni ed esplosivi, anche in caso di precedente autorizzazione;
- ii.* il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o soggetti che possono comportare il rischio di commissione di ulteriori fatti di reato da parte del condannato;
- iii.* l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale stabilito nel provvedimento applicativo della pena sostitutiva;
- iv.* il ritiro del passaporto e dei documenti equivalenti ai fini dell'espatrio;
- v.* l'obbligo di portare con sé e di esibire a richiesta il provvedimento con cui è stata disposta la pena sostitutiva.

Ad esse, il Giudice potrebbe aggiungere, ove lo ritenesse necessario o opportuno, la prescrizione del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** con eventuale imposizione altresì del dispositivo di controllo (es. braccialetto elettronico).

Ulteriori prescrizioni

Quanto alla **durata** delle pene sostitutive in esame, va osservato che è il novellato art. 57 L. 689/81 che prevede, che la durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, è **pari alla pena detentiva sostituita** (ergo, a titolo esemplificativo, 6 mesi di reclusione equivalgono a 6 mesi di semilibertà o di detenzione domiciliare sostitutiva). Medesimo criterio di durata vale altresì per i LPU ma la determinazione effettiva delle ore di lavoro dovrà essere operata sulla base delle **regole di ragguaglio** specificatamente previste dall'art. 56-bis del D.P.R. 689/1981 (di cui si dirà meglio in prosieguo). Conseguentemente, è indispensabile che il Giudice della cognizione specifichi espressamente sia la durata della pena detentiva che quella della corrispondente pena sostitutiva.

Durata della pena

Inoltre, occorre precisare che per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive – eccezion fatta per la pena pecuniaria – si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella che sostituiscono; la pena pecuniaria, di contro, si considera come tale anche quando è sostitutiva di pena detentiva.

Effetti giuridici

Infine, corre l'obbligo di segnalare che anche per la condanna ad una pena sostitutiva di una pena detentiva è prevista, dall'art. 3, comma 1 lett. g) del D.P.R. 313/2002, l'**iscrizione nel casellario giudiziale** della relativa sentenza passata in giudicato. Tuttavia, anche con riferimento ad esse, può essere concesso il beneficio della **non menzione della condanna ex art. 175 c.p.** purché siano rispettati gli ordinari limiti di pena previsti nella suddetta norma (ossia due anni o € 516 ovvero, in caso di pena congiunta - detentiva e pecuniaria - trenta mesi).

Iscrizione nel casellario giudiziale e beneficio della non menzione

Disposizioni transitorie (art. 97-bis, D.Lgs. 150/2022):

Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

Disposizioni transitorie



LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE:

a) La semilibertà sostitutiva

L'art. 55 del D.P.R. 689/1981 disciplina la semilibertà sostitutiva che rimane la più afflittiva tra le pene sostitutive. Essa è l'unica che comporta la permanenza in carcere per almeno otto ore al giorno e l'obbligo di svolgere, per la restante parte della giornata, attività di lavoro o di studio o di formazione professionale.

*Semilibertà
sostitutiva*

La determinazione delle ore da trascorrere in Istituto ed all'esterno è affidata al Giudice che deve approvare il programma predisposto dall'UEPE.

Al fine di favorire la risocializzazione e la rieducazione del reo si è attribuito rilievo alla prossimità con il comune di domicilio, lavoro o studio del condannato, così da agevolare l'espletamento e si è previsto che la condanna alla semilibertà non è di ostacolo al conseguimento o al mantenimento della patente di guida.

In caso di violazioni delle prescrizioni ad essa connesse il direttore dell'Istituto carcerario riferisce al Magistrato di Sorveglianza e all'UEPE.

b) La detenzione domiciliare sostitutiva

La detenzione domiciliare sostitutiva, prevista dall'art. 56 del D.P.R. 689/1981, comporta l'obbligo per il condannato di rimanere nella propria abitazione (o in altro luogo di dimora, di cura, assistenza o accoglienza) non meno di dodici ore al giorno.

*Detenzione
domiciliare
sostitutiva*

Non essendo previsto un limite massimo alla detenzione, è stato stabilito che in ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute. Anche in tal caso l'UEPE predispone un programma di trattamento per il condannato.

La detenzione domiciliare non può espiarsi in un immobile occupato abusivamente per tale ragione, nel caso di assenza di un domicilio effettivo, l'UEPE dovrà ricercare soluzioni abitative alternative.

E' stata altresì prevista la possibilità di adottare procedure di controllo del condannato, come il braccialetto elettronico; tuttavia, la momentanea indisponibilità dei suddetti strumenti non può comportare un ritardo nell'inizio dell'esecuzione della detenzione domiciliare stessa.

Da ultimo, si segnala che, come per la semilibertà sostitutiva, nulla osta al conseguimento o al mantenimento della patente di guida.

c) Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

L'art. 56 bis del D.P.R. 689/1981 ha previsto il LPU, per la prima volta, quale pena sostitutiva "generale" poiché irrogabile per qualsiasi reato (e non più solo per la guida sotto l'influenza dell'alcool ex art. 186 CdS e per quella in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 CdS) purché sostitutiva di una pena non superiore a tre anni.

*Lavoro di
pubblica utilità
sostitutivo*

Il limite massimo di durata della pena che con il LPU può essere espiato (tre anni) comporta una prima evidente differenza rispetto all'omonimo istituto applicato nei casi delle contravvenzioni sopraindicate previste dal Codice della Strada in cui la durata della stessa può estendersi da dieci giorni a un massimo di sei mesi.

Un'altra importante differenza tra i due istituti consiste nel fatto che l'attività non retribuita da espletarsi in favore della collettività quale sanzione sostitutiva



della detenzione deve svolgersi per non meno di 6 ore e per non più di 15 ore settimanali, salvo nel caso di specifica richiesta in tal senso da parte del condannato, il Giudice conceda di svolgere i LPU per un tempo maggiore; in ogni caso, la durata giornaliera non potrà oltrepassare le otto ore.

Si osserva che il tetto massimo di 15 ore di lavoro settimanale è stato specificatamente previsto per consentire l'espiazione di un mese di pena detentiva in un mese di LPU: ed invero, 30 giorni di reclusione o di arresto corrispondono a 60 ore di LPU, che possono essere svolte lavorando, infatti, 15 ore settimanali.

Di contro, esattamente come previsto dall'art. 186 CdS, un giorno di LPU equivale alla prestazione di due ore di attività lavorativa.

Il quinto comma dell'art. 56 bis cit. stabilisce altresì che in caso di LPU applicati con decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, l'esito positivo dello stesso, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato comporta la revoca della confisca salvo i casi di confisca obbligatoria.

Da ultimo si segnala che l'attività dovrà essere svolta di regola, ma non necessariamente, nell'ambito della Regione in cui il condannato risiede. Come per le due precedenti sanzioni sostitutive, la patente di guida potrà essere presa o mantenuta.

d) La pena pecuniaria sostitutiva

Viene per la prima volta valorizzato sul piano sistematico la pena pecuniaria sostitutiva che trova ora menzione espressa nell'art. 56 quater. E' il Giudice che, nel suo potere discrezionale e tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato e del suo nucleo familiare, determina l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva la quale comunque non può essere inferiore a 5,00 euro né superiore a € 2.500,00.

*Pena pecuniaria
sostitutiva*

Ciò significa, a titolo esemplificativo, che ove la pena da sostituirsi fosse pari ad un anno di reclusione o di arresto e il Giudice avesse individuato l'importo per la conversione nel tetto massimo previsto per legge, il condannato dovrebbe pagare una somma pari ad € 912.500.

N.B.: Potendosi sostituire la pena detentiva anche in sede di decreto penale, il legislatore ha provveduto a modificare anche l'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevedendo che, in tal caso, il valore giornaliero è pari nel minimo ad € 5 e nel massimo ad € 250.

--

ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE E VALUTAZIONE DEL GIUDICE

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive (art. 58).

*Potere
discrezionale del
giudice*

Al *primo comma* è confermato il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., cui il giudice deve tenere conto per stabilire l'applicazione di una pena detentiva, piuttosto che sostitutiva. Trattasi di apprezzamento discrezionale del giudice nel rispetto dei limiti di pena inflitta dall'art. 53: solo se la pena non è superiore a tali limiti, il giudice valuta la sostituibilità della pena detentiva con una o più pene sostitutive (salvo sia non ordinata la sospensione condizionale della pena), inoltre il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla



rieducazione del condannato, rispetto alla pena detentiva breve sostituita.

Si stabilisce poi che il giudice possa sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive quando queste, *“anche attraverso opportune prescrizioni assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”* valutando l'idoneità della pena sostitutiva anche in rapporto al pericolo di recidiva durante l'esecuzione della stessa. La pena detentiva non può essere sostituita quando ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Il *secondo comma* stabilisce il criterio secondo cui il giudice debba scegliere, tra le pene sostitutive, quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione e la scelta del tipo.

Il giudice deve fornire adeguata motivazione al riguardo. Ne consegue la pena sostitutiva che comporta il maggior sacrificio della libertà personale deve essere necessaria per il raggiungimento delle finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato.

Il *terzo comma* stabilisce che entro il limite di tre anni il giudice debba indicare le ragioni per cui ritenga concretamente inidonei il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Quando la pena inflitta è compresa tra tre e quattro anni, e risultano pertanto applicabili solo la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, deve tendenzialmente prevalere la detenzione domiciliare sostitutiva.

Il *quarto comma* introduce un criterio per la scelta tra semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo attribuendo rilievo a una serie di condizioni soggettive del condannato, condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità.

L'ultimo periodo del quarto comma stabilisce che il giudice, nella scelta tra le pene sostitutive, diverse dalla pena pecuniaria, tenga conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e dei casi di AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria: se il condannato presenta tali condizioni, il giudice può applicare, in luogo della pena detentiva una pena sostitutiva il cui programma di trattamento contempli percorsi di cura e assistenza.

Criteri di scelta della pena

Condizioni personali

Ostatività soggettiva alla sostituzione delle pene detentive (art. 59).

Le pene detentive non possono essere sostituite nei confronti:

- a) di chi abbia patito una revoca delle medesime nei tre anni precedenti o di chi abbia commesso un delitto non colposo durante la loro esecuzione, fatta salva la possibilità di sostituzione con una pena sostitutiva più grave di quella revocata o violata;
- b) di chi non abbia pagato la pena pecuniaria (sostitutiva o meno) di altro procedimento nei 5 anni precedenti, fatti eccezione per la conversione per insolvibilità;
- c) di chi è destinatario di una misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; se l'imputazione concerne un delitto di cui all'art. 4 bis O.P., salva l'attenuante di cui all'art. 323-bis, c. 2, c.p.

Casi di non concedibilità della pena sostitutiva

Condanna a pena sostitutiva (art. 61).

Nella sentenza di condanna o di patteggiamento, ovvero nel decreto penale di condanna, il giudice deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita, nonché la specie, la durata o, in caso di pena pecuniaria sostitutiva,

Condanna



l'ammontare della pena sostitutiva.

È necessario (art. 545-*bis* c.p.p.) che il giudice pronunci la condanna a una pena detentiva e che indichi poi la specie, la durata o l'ammontare della pena sostitutiva. Quanto alla durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, essa è sempre pari a quella della pena detentiva sostituita. Quanto all'ammontare della pena pecuniaria, si richiede venga determinato sulla base della durata della pena detentiva inflitta.

Esclusione della sospensione condizionale della pena (art. 61-*bis*).

La disposizione esclude che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981, in linea con analoga esclusione prevista nel sistema sanzionatorio dei reati competenza del giudice di pace dall'art. 60 d.lgs. n. 274/2000.

*Esclusione della
sospensione
condizionale*

Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive (art. 62).

Divenuta irrevocabile la condanna, il PM invia il titolo esecutivo al magistrato di sorveglianza competente per il domicilio del condannato e lo notifica altresì al difensore; il magistrato di sorveglianza, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro 45 giorni pronuncia ordinanza con cui conferma o, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni delle misure.

L'ordinanza verrà poi notificata all'interessato da PS o Carabinieri o dal direttore del carcere ove il condannato è ristretto, con conseguente formale sottoposizione.

Esecuzione

Esecuzione del LPU sostitutivo (art. 63).

Il provvedimento irrevocabile alla condanna al LPU sostitutivo viene trasmesso all'UEPE competente per il domicilio del condannato ed a PS o Carabinieri che lo notificano a quest'ultimo, con l'avvertimento di rivolgersi immediatamente all'UEPE per la formale sottoposizione e l'inizio dei lavori. Al termine dei LPU, in caso di esito positivo, il Giudice dell'esecuzione dichiara estinta la pena ed ogni altro effetto penale e revoca la confisca eventualmente disposta.

Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive (art. 64) e controlli (art. 65).

Per qualunque modifica attinente la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutiva è competente il magistrato di sorveglianza che decide senza formalità; per i LPU, invece, è competente il Giudice che ha li ha applicati con incidente di esecuzione, sempre senza formalità.

Le prescrizioni di cui ai nn. 1, 2, 4 e 5 dell'art. 56-ter non sono modificabili.

Competenti ai controlli sul regolare svolgimento delle misure sono gli organi di polizia e l'UEPE.

Revoca per inosservanza delle prescrizioni (art. 66).

Della mancata esecuzione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (per cui si rinvia all'art. 71) o della violazione grave o reiterata degli obblighi o prescrizioni ad esse relative, viene informato il giudice che ha applicato il LPU ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ex art. 62.

Revoca



Sia il giudice, sia il magistrato di sorveglianza, possono compiere accertamenti sommari e, se ritengono di procedere alla revoca dei LPU sostitutivi ovvero della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutiva, procedono ai sensi dell'**art. 666 c.p.p.**, garantendo così al condannato le **forme del contraddittorio** (la procedura di esecuzione richiamata prevede la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero).

In caso di revoca, la parte residua di pena si converte nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva più grave.

Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione (art. 67).

Al condannato in espiazione di pena sostitutiva non si applicano le misure alternative alla detenzione previste dall'O.P.

Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo co. 3 *ter* dell'art. 47 O.P., che prevede la concedibilità dell'affidamento in prova al condannato alla semilibertà o alla detenzione domiciliare sostitutive, a condizione che lo stesso abbia espiaato almeno metà della pena ed abbia tenuto un comportamento tale da rendere l'affidamento misura più idonea alla sua rieducazione, purché questa assicuri la prevenzione dal pericolo di reiterazione.

Le misure alternative, inoltre, non si applicano al condannato in espiazione di pena detentiva convertita (in caso di revoca) ex art. 66 o art. 72 co. 4, che non abbia espiaato almeno metà della pena residua.

Tale ultima disposizione non si applica al condannato minorenni al momento della condanna.

Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione

Affidamento in prova

Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive (art. 68).

Nei casi di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, di arresto o fermo del condannato o di applicazione anche provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, l'esecuzione delle pene sostitutive, fatta eccezione per quella pecuniaria, è sospesa.

In tal caso, il giudice o il magistrato di sorveglianza rideterminano la pena sostitutiva residua.

L'esecuzione della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità sostitutivi, nei confronti dell'imputato detenuto o internato per altra causa, invece, non sospende l'esecuzione della pena detentiva, né l'esecuzione, anche provvisoria, delle misure di sicurezza detentive, né l'applicazione della misura custodiale.

Le pene sostitutive ricominciano a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva.

Sospensione dell'esecuzione

Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione delle pene sostitutive disposta a favore del condannato (art. 69).

Ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutive possono essere concesse licenze per una durata complessivamente non superiore a 45 giorni l'anno.

Le cause di licenza sono giustificati motivi legati alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti durante la licenza, si fa rinvio al comma 3 art. 52 O.P., che prevede la possibilità di revoca della licenza indipendentemente dalla revoca della misura e, quindi, nel caso di specie, della pena sostitutiva.

In caso di mancato rientro in istituto allo scadere della licenza o dopo la sua

Licenze



revoca, si applica l'art. 66 co. 1.

Il LPU può essere sospeso per un massimo di 45 giorni all'anno per i giustificati motivi suddetti e per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'art. 56 bis, ma il mancato rientro al lavoro, allo scadere della sospensione, comporta l'applicazione dell'art. 66 co. 2.

La sospensione può, inoltre, essere disposta per infermità grave ed altre cause soggettive previste dagli artt. 146 e 147 c.p. e, in tal caso, il magistrato di sorveglianza stabilisce il termine del rinvio dell'esecuzione, prorogabile.

Al condannato alla semilibertà, inoltre, può essere applicata la detenzione domiciliare sostitutiva, ove compatibile, e l'esecuzione della pena proseguirà durante la detenzione domiciliare.

Infine, il LPU può essere sospeso quando le condizioni previste dagli artt. 146 e 147 c.p. non siano compatibili con la prestazione lavorativa. La competenza a sospendere è del giudice di cognizione che ha applicato la pena sostitutiva.

Esecuzione di pene sostitutive concorrenti (art. 70).

In caso di esecuzione di più pene sostitutive, si osservano le disposizioni degli artt. da 71 a 80 c.p. (concorso materiale di reati) e dell'art. 663 c.p.p. (esecuzione di pene detentive concorrenti).

Se per più reati sono applicate pene sostitutive, anche eterogenee, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente 4 anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche se ciò comporta il superamento dei limiti di cui all'art. 53.

Se, invece, il cumulo delle pene detentive sostituite eccede i 4 anni, si applica per l'intero la pena sostituita, salvo che la residua pena espianda non sia superiore a 4 anni.

Le pene sostitutive si eseguono sempre dopo le detentive e, nell'ordine: semilibertà, detenzione domiciliare, LPU.

Esecuzione di pene sostitutive concorrenti

Esecuzione e revoca della pena pecuniaria sostitutiva (art. 71).

In caso di totale o parziale (qualora rateale) omesso pagamento, il Giudice dell'esecuzione ne dispone la revoca e la conversione (eventualmente del residuo) con la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutiva; solo in caso di oggettiva impossibilità può essere disposta la conversione in LPU.

Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva

Responsabilità penale e revoca (art. 72).

L'assenza di oltre 12 ore dalla semilibertà o dalla detenzione domiciliare sostitutiva comporta la denuncia per **evasione (art. 385 c.p.)**; il mancato inizio o l'abbandono dei LPU, senza giustificato motivo, comporta è punito alla stregua del delitto di cui all'art. 56 D.lgs 274/2000, ovvero con la reclusione fino ad un anno.

La condanna per tali reati comporta la revoca della misura, salvi i fatti di lieve entità.

N.B.: La commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione comporta la revoca della misura e la conversione nella pena detentiva originariamente sostituita.

Casi di revoca e responsabilità penale

Norme applicabili (76).

Alle pene sostitutive si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'O.P. in tema di concedibilità della detrazione di pena ex art. 54 O.P. (art. 47 co. 12 bis O.P.), di sopravvenienza di nuovi titoli di esecuzione (art. 51

Rinvio



bis O.P.), di disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di pene alternative (art. 51 *quater* O.P.) e di computo del periodo di permesso o licenza (art. 53 *bis* O.P.).

--

L'ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

È questo il tema sul quale la riforma Cartabia, in materia esecutiva, ha inciso in maniera rivoluzionaria, al fine di **semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie**, rivedere i meccanismi di conversione della pena pecuniaria in casi di mancato pagamento per insolvenza (colpevole) o insolvibilità (incolpevole) del condannato e prevedere misure efficaci per l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e per la sua conversione in caso di mancato pagamento in una pena limitativa della libertà personale.

Esecuzione delle pene pecuniarie

Vengono profondamente innovate le disposizioni di cui all'**art. 660 c.p.p.** prevedendo che il Pubblico Ministero emetta **ordine di esecuzione** con il quale ingiunge al condannato il pagamento della somma stabilita oggetto di pena pecuniaria inflitta anche in sostituzione di una pena detentiva, le modalità di pagamento anche in rate mensili, gli estremi della condanna, l'intimazione a provvedere al **pagamento entro 90 giorni dalla notifica** con l'avvertenza che, in difetto, la pena pecuniaria sarà convertita in semilibertà sostitutiva per l'insolvente (con una durata non superiore a 4 anni se la pena convertita è quella della multa e con una durata non superiore a due anni se la pena convertita è quella dell'ammenda) ed in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva in caso di accertata insolvibilità, mentre la pena pecuniaria sostitutiva sarà convertita in detenzione domiciliare sostitutiva per l'insolvente ed in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva in caso di accertata insolvibilità.

L'ordine di esecuzione è notificato, nei termini suindicati, al condannato e al suo difensore per la fase dell'esecuzione – in mancanza per quella del giudizio – e se si hanno fondati motivi che il condannato non ne sia venuto a conoscenza la notifica può essere rinnovata.

In caso di **pagamento rateale** o perché già previsto con la sentenza o con il decreto di condanna o perché richiesto entro 20 giorni con istanza depositata al Pubblico Ministero e concesso dal Magistrato di Sorveglianza, la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'automatica decadenza del beneficio e l'obbligo di pagare la parte residua della somma in un'unica soluzione entro i 60 giorni successivi.

Il Pubblico Ministero, se accerta che il pagamento è stato effettuato, dichiara avvenuta l'esecuzione della pena, mentre, in caso contrario, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la conversione della pena.

Il Magistrato di Sorveglianza a sua volta procede, prima della conversione della pena, all'accertamento della **condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato**, disponendo le opportune indagini sull'eventuale possesso di beni o di redditi del medesimo e chiedendo informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

Se è confermata l'insolvibilità del condannato la **conversione della pena**, su richiesta del medesimo, può essere differita per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta se ed in quanto permanga lo stato di insolvibilità.



Se il condannato è insolvente, nei casi previsti dalla legge il **civilmente obbligato** è chiamato al pagamento non effettuato dal condannato. Se neanche questi provvede, si procede con la conversione della pena nei confronti del condannato.

Quando risulta che il condannato ha pagato la somma stabilita, le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal Magistrato di Sorveglianza.

E' prevista, infine, la possibilità che durante l'esecuzione il condannato possa chiedere di essere ammesso al **pagamento rateale**: se viene concesso dal Magistrato di Sorveglianza, il pagamento della prima rata sospende l'esecuzione della pena da conversione che potrà, tuttavia, riprendere, in caso di mancato pagamento di una delle altre rate successive.

--

L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Con riferimento all'**esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva** la riforma Cartabia richiama le disposizioni dell'art. 660 c.p.p. come rimodellate alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo, sicchè il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva determina, da parte del Magistrato di Sorveglianza, la sua revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di mancato pagamento incolpevole del condannato, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in caso di opposizione nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Esecuzione delle sanzioni sostitutive

Il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** non possono aver durata superiore a due anni se la pena convertita è la multa e di un anno se la pena convertita è l'ammenda.

Il condannato alla pena della **semilibertà sostitutiva** e della **detenzione domiciliare sostitutiva** non potrà beneficiare delle misure alternative alla detenzione.

Per i **reati di competenza del giudice di pace**, la pena non eseguita entro il termine del novellato art. 660 c.p.p. si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità per un periodo da un mese a sei mesi, ma in caso di trasgressione di tale obbligo, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero se il mancato pagamento non è dovuto a insolvibilità, le pene non eseguite si convertono nell'obbligo della permanenza domiciliare.

Con riferimento all'**esecuzione delle altre pene** conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda (**semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo**) è competente il Magistrato di Sorveglianza che, in caso di inosservanza delle relative prescrizioni, può revocarle convertendo la parte residua in eguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

*Art. 388-ter c.p.
Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie*

Viene, infine, introdotta la **nuova fattispecie di reato di mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.)** con la previsione della pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Disciplina transitoria

A livello di **disciplina transitoria**, è previsto che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie si applichino, salvo che non risultino più



favorevoli al condannato, ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta riforma continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie vigenti prima della suddetta entrata in vigore della riforma.

--

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI

In caso di **mancato pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva**, applicata per un **reato commesso da un minorenni**, la stessa si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo se vi è il consenso del minore, altrimenti nella detenzione domiciliare sostitutiva. La durata della pena da conversione non può superare un anno se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi se la pena convertita è l'arresto, ma in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'arresto.

*Disposizioni
relative ai minori*

Art. 75, L. 689/1981 - Disposizioni relative ai minorenni

- Applicabilità pene sostitutive L n. 689/1981 agli imputati minorenni;
- Richiamo espresso all'art. 30 D.P.R. 448/1998.

Art. 103-quater, L. 689/1981 - Disposizioni relative ai minorenni

- Conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, in caso di mancato pagamento, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.
- Durata non superiore a un anno, se la pena convertita è la multa, a sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.
- Applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 71, 102 e 103, 103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'art. 660 c.p.p. Non si applica l'art. 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.
- Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenni.

--



MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 545-bis c.p.p. - Condanna a pena sostitutiva

Si attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase di cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), e le forme di esecuzione extra-carceraria definite come “misure alternative alla detenzione”. Il giudice della cognizione, in caso di condanna a pena detentiva breve, valuta se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, più adeguati alla rieducazione del condannato e che assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Per adempiere a tale compito, è previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.

La decisione della sostituzione della pena avviene successivamente alla pubblicazione del dispositivo ex art. 545 c.p.p., con possibilità di demandare ad un momento ulteriormente successivo l'integrazione dello stesso qualora sia possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve.

Solo dopo la pubblicazione del dispositivo, sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive.

Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, deve dare avviso alle parti.

A questo punto, l'imputato può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria. Si ritiene che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria sia atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito.

Il giudice, verificata la possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l'assenso dell'imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte due possibilità:

- a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione;
- b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, sospendendo il processo per acquisire dall'ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto.

Nello stesso termine, il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990.

Una volta acquisite le predette informazioni e ricevuto dall'UEPE la proposta di programma, il giudice – all'udienza fissata per la sostituzione della pena principale – decide sul trattamento sanzionatorio e «se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti». Se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la pena sostitutiva, il giudice «conferma il dispositivo», pubblicando la decisione mediante lettura del dispositivo.

Al termine dell'udienza in ogni caso, il giudice dà lettura del dispositivo: ai fini del decorso dei termini per l'impugnazione il *dies a quo* è quello della lettura di quest'ultimo.

Viene infine stabilito che quando il processo è sospeso ai sensi del primo

*Modifiche al codice
di procedura
penale*



comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Si applica il terzo comma dell'articolo che precede.

L'introduzione del meccanismo per la determinazione della pena sostitutiva con un'udienza ad hoc nel giudizio ordinario si applica direttamente anche al giudizio abbreviato, mentre deve invece coordinarsi con la disciplina del giudizio a citazione diretta, ed in particolare con l'udienza predibattimentale.

Art. 554-ter. Provvedimenti del giudice

E' stata introdotta una udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta (artt. 554 bis e ss. c.p.p.), in cui si prevede che, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, l'imputato ed il pubblico ministero possano presentare in quella sede la richiesta di applicazione della pena prevista dall'articolo 444 comma 1 c.p.p.

In tale caso, si impone la necessità di assicurare alle parti i medesimi diritti che sono stati previsti per tutte le altre ipotesi di richiesta di applicazione pena: quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis commi 2 e 3.

Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

Le nuove pene sostitutive vengono eseguite secondo uno schema tripartito:

- a) pene sostitutive di natura detentiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare, eseguite ai sensi dell'art. 62 l. n. 689/1981;
- b) lavoro di pubblica utilità sostitutivo, eseguito ai sensi dell'art. 63 l. n. 689/1981;
- c) pena pecuniaria sostitutiva, eseguita ai sensi dell'art. 660 c.p.p.

Lo schema esecutivo originario è stato conservato soltanto per la semilibertà e la detenzione domiciliare.

In questa sede, il magistrato di sorveglianza competente territorialmente è individuato in relazione al domicilio del condannato.

Si è disciplinato il caso in cui il condannato sia sottoposto a misure cautelari al momento della irrevocabilità della sentenza prevedendo che fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

La norma va letta in combinato disposto con il nuovo comma 4 bis dell'art. 300 c.p.p., per cui solo il condannato alla semilibertà sostitutiva, se sottoposto a custodia cautelare in carcere, rimane nello stato detentivo massimo, mentre il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può comunque rimanere in stato di custodia cautelare in carcere, ma permane nello stesso *status libertatis* solo se si trova agli arresti domiciliari cautelari. In entrambi i casi, il giudice può graduare la misura cautelare.

Al contrario, con la irrevocabilità della sentenza applicativa di pene sostitutive non detentive, le altre misure cautelari non hanno più ragione di proseguire.

Il nuovo secondo comma si occupa dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale



provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'originario comma 2, ora comma 3, rimane inalterato con riguardo all'esecuzione della pena pecuniaria con rinvio all'articolo 660 c.p.p., che tuttavia è stato interamente riformato.

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

All'**art. 47** (disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale) è introdotto il **comma 3 ter**, con il quale si prevede la possibilità di concedere l'affidamento in prova al condannato alle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare quando abbia espiato almeno un anno di pena sostitutiva ed abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che l'affidamento in prova sia misura maggiormente idonea alla sua rieducazione, purché assicurati la prevenzione dal pericolo di reiterazione criminosa.

*Modifiche
all'Ordinamento
Penitenziario*

Vi è poi un richiamo all'articolo 54 O.P., che, ai fini del calcolo della misura di pena da espiare per essere ammessi ai benefici penitenziari, considera come pena scontata la parte di pena detratta come liberazione anticipata.

La competenza per materia è del Tribunale di Sorveglianza, ma viene previsto il ricorso alla procedura speciale di cui all'art. 678, comma 1-ter c.p.p. (decisione *de plano* in camera di consiglio con contraddittorio eventuale e differito per l'applicazione delle misure alternative ai condannati a pena inferiore a diciotto mesi).

Il condannato in espiazione di semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva può fare istanza di affidamento in prova al magistrato di Sorveglianza, che provvede con ordinanza provvisoria e non esecutiva. L'ordinanza viene, quindi, trasmessa al Tribunale di Sorveglianza che decide per l'eventuale conferma ed esecutività, senza formalità, con ordinanza notificata alle parti.

Al **comma 12** viene introdotta la valutazione dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa ed il suo eventuale esito.

La possibilità, per il Tribunale di Sorveglianza, di dichiarare estinta la pena pecuniaria non riscossa, in caso di disagiate condizioni economiche del condannato, viene estesa anche alla pena sostitutiva nella quale sia convertita la pena pecuniaria non eseguita, non solo in caso di disagiate condizioni economiche, ma anche patrimoniali, del condannato.

ULTERIORI MODIFICHE

Si segnalano infine, rinviando al testo del decreto attuativo della riforma, le modifiche apportate in materia di giustizia riparativa in ambito minorile²⁵ e in

Ulteriori modifiche

²⁵ **Art. 83, DL Cartabia - Modifiche al D.P.R. 448/1988** - 1. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona offesa dal reato» sono aggiunte le seguenti: «nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

Art. 84, DL Cartabia - Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) - 1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»; b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1 -bis (Giustizia riparativa). — 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. - 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata



materia di reati militari²⁶.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 95 - Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi.

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56 -bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

*Disposizioni
transitorie*

effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»

²⁶ Dopo l'art. 75 L n. 689/1981 è inserito il seguente articolo:

Art. 75-bis - Disposizioni relative ai reati militari (applicabili in quanto compatibili). - *Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»;*

Integrale sostituzione dell'art. 53, L. n. 689/1981 già dichiarato incostituzionale, nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità delle sanzioni sostitutive brevi ai reati militari.

Art. 76. Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303) - 1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131 -bis del codice penale.»; b) all'articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131 -bis del codice penale.»; c) dopo l'articolo 261 -quater è inserito il seguente: «Art. 261 -quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). — Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale».



13. Messa alla prova

Richiesta della M.A.P da parte del Pubblico Ministero (Art. 168 bis c.p.).

*Messa alla prova
richiesta dal PM*

L'art. 168 bis c.p. viene modificato in modo che **anche** il Pubblico Ministero possa richiedere la M.A.P. (messa alla prova). Il limite di pena rimane invariato a quattro anni nel massimo, ma la legge delega prevede un ampliamento dei reati per i quali è prevista la possibilità di richiedere la M.A.P. oltre ai limiti dei quattro anni, ex art. 550, comma II, c.p.p. (citazione diretta a giudizio)²⁷.

Richiesta di M.A.P. da parte del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari (Art. 464-ter1 c.p.p.).

Il Pubblico Ministero può chiedere la M.A.P. nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. indicando, eventualmente avvalendosi dell'aiuto dell'U.E.P.E. (ufficio penale di esecuzione esterna) la durata e i termini essenziali del programma.

L'indagato, entro il termine di 20 giorni, può personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, manifestare l'adesione al programma prospettato dal Pubblico Ministero. La richiesta di adesione può essere depositata anche via PEC (art. 111 bis c.p.p.).

In caso di adesione da parte dell'indagato, il Pubblico Ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al G.I.P., dando avviso alla persona offesa della facoltà di depositare memorie entro 10 giorni. La persona offesa non ha possibilità di veto.

Il G.I.P., se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiede all'U.E.P.E. di elaborare un programma d'intesa con l'imputato.

Entro il termine di 90 giorni l'U.E.P.E. elabora (o meglio, dovrebbe elaborare) il programma d'intesa con l'imputato.

Il G.I.P. **può** fissare udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (camera di consiglio) quando lo ritiene necessaria ai fini della decisione. Il Giudice può disporre la comparizione dell'imputato al fine di verificare la volontarietà della richiesta di M.A.P.

Il Giudice, valutata l'idoneità del programma (eventualmente modificato con il consenso dell'imputato), dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

E' prevista una procedura solo cartolare, tranne che nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di dover fissare udienza in camera di consiglio per eventuali chiarimenti o comparizione dell'imputato.

²⁷ Il Decreto Legislativo estende il catalogo dei reati previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p.: la citazione diretta a giudizio viene ora prevista anche per fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione come i delitti di oltraggio a magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione etc; fattispecie di reato contro l'Ordine Pubblico come il delitto di istigazione a delinquere; fattispecie di reato contro la fede pubblica come i delitti di indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti; fattispecie di reato contro la moralità come il delitto di atti osceni; fattispecie di reato contro la persona come i delitti di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale; fattispecie di reato contro il patrimonio come i delitti di truffa anche ai danni dell'assicurazione, di appropriazione indebita; nonché per altri reati previsti da leggi speciali.



Richiesta di M.A.P. in dibattimento.

Nel caso di citazione diretta a giudizio (art. 550, comma II, c.p.p.) la richiesta di M.A.P. può essere proposta fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale (art. 554 bis c.p.p.). Nel caso di proposta in udienza preliminare fino al momento delle conclusioni delle parti (artt. 421, 4122 c.p.p.). Nel caso in cui il Pubblico Ministero formuli la richiesta in udienza (preliminare o predibattimentale) , l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Messa alla prova in dibattimento

Disciplina transitoria.

Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 32 del decreto legislativo che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La richiesta deve essere formulata entro l'udienza successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non sia fissata alcuna udienza la richiesta deve essere depositata, **a pena di decadenza, entro 45 giorni successivi dalla entrata in vigore del decreto in cancelleria.**

Disciplina transitoria

--



14. Procedibilità a querela

SOMMARIO: Estensione del novero dei reati procedibili a querela - Remissione della querela (art. 152 c.p.) - Domicilio del querelante e notificazioni art. 153 bis c.p.p. - Diritti, facoltà e obblighi del querelante art. 90 bis c.p.p. - Informazioni al querelante art. 90 bis c.p.p. - Disposizioni transitorie.

ESTENSIONE DEL NOVERO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA

- **art. 582 c.p.:** procedibile a querela ma resta salva la procedibilità d'ufficio in presenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11 (*octies*) c.p., 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle di cui all'art. 577, comma 1 n. 1) e comma 2 c.p., ovvero in caso di lesioni sopra i 20g se la p.o. è incapace per età o per infermità.

Estensione della procedibilità a querela

La modifica comporta indirettamente un ampliamento della competenza del Giudice di Pace in virtù della disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 28.8.2000, n. 274, che attribuisce al medesimo la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela.

- **art. 590 bis c.p.:** diviene procedibile a querela la fattispecie di cui al comma 1 e così anche l'ipotesi attenuata di cui al comma 7. Restano procedibili di ufficio le ipotesi aggravate dei commi 2, 3, 4, 5 e 6. In assenza delle suddette aggravanti, la procedibilità è a querela anche per il comma 8.
- **art. 605 c.p.:** diviene procedibile a querela la fattispecie di cui al comma 1, salvo se la p.o. è incapace per età o per infermità
- **art. 610 c.p.:** diviene procedibile a querela ma resta procedibile d'ufficio se ricorrono le circostanze di cui all'art. 339 c.p. o se la p.o. è incapace per età o per infermità.
- **art. 612 c.p.:** procedibile a querela ma si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi dell'art. 339 c.p., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la p.o. è incapace per età o per infermità.
- **art. 614 c.p.:** procedibile a querela ma si procede d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza sulle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, ovvero se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di p.o. incapace per età o per infermità.
- **art. 624 c.p.:** procedibile a querela ma si procede d'ufficio se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 numero 7 (salvo esposizione a pubblica fede) e 7 bis, ovvero se la p.o. è incapace per età o per infermità.
- **art. 626 c.p.:** la rubrica diviene "*furti minori*".
- **art. 633 c.p.:** procedibile a querela ma si procede d'ufficio nei casi di cui all'art. 639 bis c.p., ovvero se il colpevole è palesemente armato, ovvero se il fatto è commesso da più di cinque persone ovvero se la p.o. è incapace per età o per infermità.



- **art. 634 c.p.:** diviene procedibile a querela ma si procede d'ufficio se la p.o. è incapace per età o per infermità.
- **art. 635 c.p.:** diviene procedibile a querela nei casi di cui al comma 1 ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 c.p., ovvero se la p.o. è incapace per età o per infermità.
- **art. 640 c.p.:** resta invariato ma viene eliminato il riferimento alla procedibilità di ufficio nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 7) c.p.
- **art. 640 ter c.p.:** resta invariato ma viene eliminato il riferimento alla procedibilità di ufficio nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 7) c.p.
- **art. 649 bis c.p.:** rispetto alla procedibilità di ufficio, per i reati ex artt. 640, comma 3, 640 ter, comma 4, c.p. e 646, comma 2, c.p. o aggravati ai sensi del 61 n 11) c.p. non si tiene conto della recidiva e della rilevante gravità del danno cagionato alla p.o.
- **art. 659 c.p.:** diventa punibile querela salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
- **art. 660 c.p.:** diventa punibile a querela salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

--

REMISSIONE DELLA QUERELA (ART. 152 C.P.)

Viene introdotta la “**remissione tacita della querela**” quando:

- il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
- il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, salvo che:
 - il querelante sia persona incapace per ragioni di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90 quater c.p.p.
 - il querelante ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale.

Art. 152 c.p.
Remissione tacita della querela

Di conseguenza, è stato modificato anche l'art. 133 c.p.p. e dunque l'accompagnamento coattivo non si applica nel caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

--



DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI ART. 153 BIS C.P.P.

- la persona offesa che abbia proposto querela ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento e, a tal fine, può dichiarare un indirizzo di PEC
 - la dichiarazione o elezione di domicilio può essere fatta anche dopo la querela.
 - il querelante ha l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
 - le notificazioni al querelante sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto.
 - quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti le notificazioni sono eseguite presso il difensore nominato ovvero, in assenza, mediante deposito dell'atto nella segreteria del PM o nella cancelleria del giudice procedente
 - la mancata dichiarazione o elezione di domicilio non pregiudica l'ammissibilità della querela e non comporta sanzioni processuali.
-

Domicilio del querelante e notificazioni

DIRITTI, FACOLTÀ E OBBLIGHI DEL QUERELANTE ART. 90 BIS C.P.P. INFORMAZIONI AL QUERELANTE ART. 90 BIS C.P.P.

Unitamente all'obbligo/facoltà del querelante di dichiarare o eleggere domicilio vengono introdotti una serie di avvisi che l'autorità procedente deve obbligatoriamente rivolgere alla persona offesa ed al querelante riguardo agli obblighi/facoltà di domiciliazione.

Diritti e doveri del querelante

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i reati commessi prima del 30 dicembre 2022, divenuti procedibili a querela in base a riforma, **se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto di reato**, il termine per la presentazione della querela decorrerà appunto dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma) e spirerà così alla data del 30 marzo 2023.

Se, invece, la persona offesa, prima del 30 dicembre 2022, non ha avuto notizia del reato commesso in un momento precedente quella data, il termine per la presentazione della querela decorrerà, *more solito*, dal giorno della notizia del fatto di reato (come avverrà per i reati resi procedibili a querela e commessi dopo l'entrata in vigore della riforma).

In questi casi, nessun onere di informazione della persona offesa è posto a carico dell'autorità giudiziaria.

Sono invece disciplinati ulteriori profili di natura transitoria legati ai reati divenuti procedibili a querela, in particolare per quei **reati per i quali è in corso una misura cautelare personale**, per i quali **la mancanza della querela comporta la caducazione della misura** medesima, a meno che la stessa non venga formalizzata dalla persona offesa, all'uopo rintracciata ed informata, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della riforma (dunque entro il 19 gennaio 2023). Nelle more di detti adempimenti, possono essere comunque compiuti

Disposizioni transitorie in materia di procedibilità a querela



gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove con **incidente probatorio**, ai sensi dell'art. 392 c.p.p. (art. 346 c.p.p.).

Si riporta, per completezza, il testo dell'art. 85, D.Lgs. 150/1022:

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

*2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, **le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del penale sono sospesi.***

2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

*2-ter. **Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.***

--

In tema di **notificazioni al querelante**, le disposizioni transitorie (art. 86, D.Lgs. 150/2022) prevedono che, per le querele presentate prima del 30 dicembre 2022, le notificazioni si eseguono a norma dell'art. 33 Disp. att. c.p.p. In caso di mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio o di mancata nomina del difensore, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 153-bis, comma 5, c.p.p. ma le notificazioni sono eseguite a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.

--

Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante



15. Esclusione della punibilità per tenuità del fatto

SOMMARIO: Nuovo limite edittale - Rilievo della condotta “sussequente al reato” - Ampliamento del catalogo dei reati per i quali non è applicabile la causa di non punibilità - Profili di diritto intertemporale - Per effetto della riforma la causa di non punibilità vedrà esteso il proprio ambito di applicazione.

NUOVO LIMITE EDITTALE

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. potrà applicarsi in relazione ai reati puniti con **pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura non superiore a due anni**, indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva. Si potrà quindi applicare anche a reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni (limite previgente), purché non superiore nel minimo a due anni (es, tra quelli prima esclusi, rientrano ora i reati di cui agli artt. 625, comma 1 e 648, comma 1, c.p.).

Limite edittale

RILIEVO DELLA CONDOTTA “SUSSEGUENTE AL REATO”

Nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa è stata inserita la “condotta sussequente al reato” senza specificare quai siano le tipologie riconducibili a questa formula (es. restituzioni, risarcimento del danno, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc). Tale condotta è apprezzabile unicamente quando concorre alla tenuità dell'offesa e non quando aggrava l'offesa stessa.

Condotta sussequente al reato

La condotta sussequente al reato non è indice autonomo della tenuità dell'offesa ma va impiegata in un complessivo giudizio sulle modalità della condotta, non potendo di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità. Il necessario e fondamentale termine di valutazione è il momento della commissione del fatto; pertanto, le condotte valutabili dalla riforma saranno quelle compiute nell'immediatezza o comunque in prossimità del fatto.

AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DEI RETAI PER I QUALI NON È APPLICABILE LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Si è previsto che l'istituto non sia in ogni caso applicabile a particolari reati.

Catalogo dei reati per i quali è esclusa l'applicazione

- **Singole figure di reato** (riconducibili alla Convenzione di Istanbul), nella loro forma consumata o tentata:
 - 612 bis;
 - 582 nelle ipotesi aggravate ex art 576 primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma;
 - 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 600 bis, 609 undecies;
 - 588 bis;
 - 583 bis;
 - 593 ter;
 - 583 comma 2 numero 3;
 - 612 ter;



- **Reati di particolare gravità o allarme sociale**, sia consumati che tentati:
 - 73 DPR 309/90 (salvo il comma 5);
 - 314 primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater primo comma, 320, 321, 322, 322 bis;
 - 391 bis;
 - 423, 423 bis;
 - 600 ter comma 1;
 - 613 bis;
 - 628 comma 3;
 - 629;
 - 644;
 - 648 bis, 648 ter;
 - 184 e 185 dlgs 58/1998;
 - Alcuni reati militari.

--

PROFILI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

Trattandosi di istituto di diritto sostanziale l'estensione dell'applicabilità dell'art. 131 bis a nuove figure di reato ha effetto retroattivo, come anche il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato.

Viceversa, le modifiche che escludono dall'ambito di applicazione dell'art. 131 bis talune figure di reato avranno effetto solamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma in quanto sfavorevoli all'agente.

--

*Diritto
intertemporale*



16. Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore

L'articolo 1, comma 23 della Legge delega (n. 134/2021) prevedeva una causa di estinzione delle contravvenzioni, destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del **tempestivo adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore** e del **pagamento** di una somma di denaro.

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento tempestivo

Nell'intento del legislatore delegante, la peculiarità di tale previsione veniva individuata nell'operatività limitata alla fase delle indagini preliminari, nella duplice ottica di evitare la celebrazione del processo "*favorendo l'archiviazione del reato durante le indagini*" e allo stesso tempo nel garantire una tutela efficace del bene giuridico tutelato.

Gli ambiti di applicazione sono circoscritti alle **contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande** (previste principalmente dalla legge 30 aprile 1962, n. 283).

Ambito di applicazione

La nuova disciplina viene quindi inserita nella legge speciale (agli articoli da 12-ter a 12-nonies) e ricalca il modello già previsto per alcune contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (*ex multis*, art. 301 bis D.Lgs. 81/2008).

Occorre precisare inoltre che **la causa estintiva non opera se le contravvenzioni concorrono con altri delitti**, che è possibile prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento di una somma di denaro e che è possibile un'attenuazione di pena in caso di adempimento tardivo.

Operativamente, l'Organo accertatore può impartire alcune prescrizioni, fissando un **termine per l'adempimento** non superiore a sei mesi.

Procedimento

Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, l'Organo verifica se la violazione è stata eliminata.

In caso positivo, l'Organo ammette il contravventore a pagare, entro 30 giorni, una somma in sede amministrativa pari ad un sesto del massimo dell'ammenda. Dell'esito è informato il Pubblico Ministero.

Qualora il soggetto versi in **condizioni economiche** che ne dimostrino l'impossibilità a provvedere al pagamento, potrà richiedere al Pubblico Ministero di svolgere in alternativa il lavoro di pubblica utilità secondo il criterio di ragguglio di 250,00 € per ogni giorno di lavoro.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione dell'organo accertatore e provvede al **pagamento** della sanzione, ovvero presta il **lavoro di pubblica utilità**.

Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita.

Quanto alla **disciplina transitoria**, le disposizioni non si applicano ai procedimenti in corso se è già stata esercitata l'azione penale.

Disciplina transitoria

--



17. Giustizia riparativa

SOMMARIO: Inquadramento e disciplina generale - Accesso ai programmi di giustizia riparativa e relative garanzie - Programmi di giustizia riparativa – La figura del mediatore esperto – Servizi per la giustizia riparativa – Modifiche alla legislazione penale – Modifiche al codice di procedura penale – Altre modifiche normative.

INQUADRAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

Con la pubblicazione del D.Lgs. 150/2022 (G.U. 243 del 17.10.2022) attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari è stata definitivamente introdotta la disciplina organica della "**giustizia riparativa**" (Titolo IV).

Giustizia
riparativa

Il titolo si apre con un capo, dedicato ai principi ed alle disposizioni generali, composto da tre sezioni: Sezione I (artt. 42-43): norme relative alle definizioni, principi generali e obiettivi della giustizia riparativa; Sezione II (artt. 44-45): sono collocate le norme relative ai principi sull'accesso ai programmi della giustizia riparativa ed ai partecipanti ai medesimi; Sezione III (art. 46): è collocata la norma relativa ai diritti ed alle garanzie per le persone minori d'età).

Il testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo (Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2011, Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018) adottata dal Consiglio dei Ministri il 3.10.2018, Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in ambito penale elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002.

Per giustizia riparativa si intende (art. 42, lett. a): "Ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore".

Definizioni

Presupposto è, dunque, una partecipazione attiva e volontaria al percorso da parte dei partecipanti, il cui consenso deve essere libero ed informato.

L'obiettivo è la risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Ne consegue che la finalità della giustizia riparativa è dunque quella di concorrere all'efficienza della giustizia penale, agevolando la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato, incentivando la remissione della querela, facilitando il percorso di reinserimento sociale del condannato, riducendo i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali e rappresentando, dunque, un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

L'art. 42 oltre a fornire la nozione di giustizia riparativa, definisce i seguenti concetti:

- b) **vittima del reato**: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. I diritti e le



facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

- c) **persona indicata come autore dell'offesa**: 1) la persona indicata come tale dalla vittima prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva;
- d) **familiare**: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e i familiari a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;
- e) **esito riparativo**: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;
- f) **servizi per la giustizia riparativa**: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;
- g) **centro per la giustizia riparativa**: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

L'art. 43 enuncia e sancisce i **principi fondamentali** della giustizia riparativa e precisamente:

*Principi
fondamentali*

- la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
- l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
- il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
- il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
- la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
- l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
- la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

Merita un approfondimento il richiamo alla **responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa** da intendersi come interna alla logica riparativa piuttosto che in senso giuridico penalistico. La giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all'accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato.



Ne consegue che la partecipazione al programma di giustizia riparativa, da parte della persona indicata come autore dell'offesa, non possa assolutamente essere apprezzata, ai fini processuali, come ammissione di responsabilità penale (Il comma: "I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità").

I commi 3 e 4, invece, sanciscono il **diritto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa**. Dalla lettura del predetto articolo, si evince plasticamente che: l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è gratuito e assicurato non solo alla vittima del reato ed alla persona indicata come autore dell'offesa, ma potenzialmente ad un ventaglio più ampio di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda.

Accesso ai programmi

Il rispetto della dignità di ogni persona è il cardine della giustizia riparativa, che si offre quale spazio e tempo di incontro. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è, infatti, sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona.

L'unica limitazione può concretizzarsi soltanto in caso di "*pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma stesso*".

--

ACCESSO AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E RELATIVE GARANZIE

L'articolo fornisce ulteriore specificazione con riferimento al principio di accessibilità.

- **la fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi** all'avvio di un programma di giustizia riparativa (comma 1: i programmi di giustizia riparativa "*sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità*");

- ai programmi **si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale**, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344 bis cpp, o per intervenuta causa estintiva del reato;

- qualora si tratti di **delitti perseguibili a querela, si può accedere ai programmi di cui al comma 1 anche prima che la stessa sia stata proposta**. È dunque possibile accedere, in tal caso, ad un programma di giustizia riparativa in una fase antecedente, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale. Restano estranee all'ambito di applicazione della presente disciplina la giustizia riparativa in ambito sociale e scolastico e ovviamente le altre forme di mediazione dei conflitti.

--

Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (art. 45)

Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa:

- a) la **vittima** del reato;
- b) la **persona indicata come autore** dell'offesa;
- c) **altri soggetti** appartenenti alla comunità, quali familiari, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato,

Partecipanti ai programmi



rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali, chiunque altro vi abbia interesse.

--

Diritti e garanzie per le persone minori di età (art. 46)

1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Diritti e garanzie per i minori

2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

--

Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47,48,49,50,51, 52). Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Il decreto garantisce i **diritti difensivi**, la **riservatezza**, i **diritti informativi**, l'**assistenza linguistica**, disegnando uno specifico statuto dichiarativo del mediatore e fissando precisi **limiti di utilizzabilità processuale** per gli esiti dei programmi.

Garanzie e diritti

--

Diritto all'informazione (art. 47)

Tale articolo garantisce il diritto ad una **tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del reato e all'autore del reato**, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili.

Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. I medesimi soggetti vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché al difensore della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominato.

5. Le informazioni di cui al presente articolo vengono fornite ai destinatari in una lingua ad essi comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.



--

Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (art. 48)

L'articolo 48 disciplina le **caratteristiche del consenso di ogni partecipante allo svolgimento del programma di giustizia riparativa**, prevedendo che lo stesso debba essere personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta, ed altresì sempre revocabile, anche per fatti concludenti.

Consenso alla partecipazione

Al mediatore, nel corso del primo incontro, è affidato il compito di procedere alla raccolta del consenso stesso. La norma offre poi una garanzia "rinforzata" ai protagonisti principali del programma (la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa) prevedendo la facoltà, per costoro, di farsi assistere dal proprio difensore, nella raccolta del consenso stesso, a seguito della manifestazione della relativa volontà. La norma disciplina la raccolta del consenso in caso di minore d'età che abbia/non abbia compiuto 14 anni, di interdetto giudiziale, inabilitato, amministrato di sostegno, di ente.

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non presti il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile appositamente emesso.

5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza anche del difensore della vittima del reato o della persona indicata come autore dell'offesa, se questi lo richiedono.

--

Diritto all'assistenza linguistica (art. 49)

Nell'articolo 49, si è dedicata un'apposita disposizione alla **garanzia dell'assistenza linguistica a favore degli alloglotti**.

Diritto all'assistenza linguistica

Il programma di giustizia riparativa consiste in un processo comunicativo. Ne consegue che la partecipazione consapevole da parte di qualsiasi soggetto postula una conoscenza adeguata della lingua italiana.



La valutazione circa l'adeguatezza del livello di conoscenza viene affidata al mediatore. Egli potrà avvalersi eventualmente di un **interprete**, dovrà tener conto degli obiettivi del programma e della capacità dell'alloglotto di prendere effettivamente parte al programma.

L'assistenza linguistica andrà garantita anzitutto nella comunicazione orale, con la nomina di un interprete, in applicazione delle norme fissate dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Dovrà essere assicurata anche la **traduzione della relazione finale** del mediatore.

L'interpretazione e la traduzione saranno effettuate nella **lingua madre dell'alloglotto**. Si è prevista la possibilità di utilizzare una lingua veicolare soltanto a condizione che l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma.

1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è disposta la traduzione della relazione del mediatore di cui all'articolo 57, comma 1.

3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.

4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

5. La nomina dell'interprete o del traduttore è regolata dagli articoli 144 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

--

Dovere di riservatezza (art. 50)

L'art. 50 prevede, tra le **garanzie** relative al programma di giustizia riparativa, che il mediatore e il personale dei Centri per la giustizia riparativa siano tenuti al **dovere di riservatezza**, salvo che le parti acconsentano alla divulgazione, oppure essa sia indispensabile per evitare la commissione di reati, o integri di per sé un reato.

Dovere di riservatezza

Al fine di evitare che la divulgazione di tali informazioni possa ripercuotersi negativamente sul programma stesso o sul procedimento penale, le parti sono tenute alla riservatezza **fino alla definizione del procedimento penale**.

In seguito, la pubblicazione dei contenuti del programma è ammessa solo con il consenso dell'interessato, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ciò vale anche nei casi di reati procedibili a querela, prima che la stessa sia proposta, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza ed altresì dopo l'esecuzione di queste ultime.

--

Inutilizzabilità (art. 51)

La norma, con l'intento di tutelare sia l'attendibilità dell'accertamento dei fatti sia la posizione dell'imputato, prevede che **le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma non possano essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena**.

Inutilizzabilità



Ciò comporta un **divieto di impiego probatorio**, volto ad avere ripercussioni sulla decisione, sulla validità della motivazione e che potrà essere censurabile in sede di impugnazione.

Il divieto non si applica nelle due ipotesi tassative relative ai contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e nei casi previsti dall'articolo 50, comma 1.

--

Tutela del segreto (art. 52)

La norma stabilisce i confini di applicabilità della disciplina.

Essa attiene ai **dati conoscitivi coperti da segreto**; alle autorità dinanzi alle quali il segreto può essere opposto; ai casi in cui la tutela del segreto risulta recessiva rispetto alla prevenzione di reati imminenti o gravi ed altresì rispetto alla necessità di perseguire reati integrati di per sé dalle dichiarazioni raccolte dal mediatore.

A tal fine si estendono al mediatore le garanzie di cui all'art. 200 c.p.p., in quanto compatibili.

I successivi commi, nell'ottica di ampliare le garanzie legate alla figura del mediatore, stabiliscono il divieto di procedere a sequestro, presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che gli stessi costituiscano corpo del reato.

Allo stesso modo, e per le medesime finalità, **non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.**

È stato infine inserito un divieto di utilizzazione a fini probatori dei risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni illegittimamente eseguiti, salvo che gli stessi costituiscano corpo di reato oppure, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, eccettuate le ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, ultima parte.

--

PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

In applicazione dei principi di fonte sovranazionale, la norma prevede un **elenco non tassativo dei programmi**, facendo espresso riferimento alla **mediazione** (sia estesa, sia complessa) e al **dialogo riparativo**.

Tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la **mediazione con vittima aspecifica** (o surrogata), ossia tra una vittima e una persona che ha commesso un reato analogo ma diverso rispetto a quello per cui si procede.

I programmi di giustizia riparativa sono svolti dai mediatori, in numero minimo di due per ogni programma, adeguatamente formati, indipendenti e imparziali.

--

Tutela del segreto

Divieto di intercettazione

Obbligo di denuncia

Programmi di giustizia riparativa



Attività preliminari (art. 54)

La norma disciplina, quale **attività preliminare** del programma di giustizia riparativa, l'**incontro**, primo momento in cui i mediatori conoscono gli interlocutori e impostano il programma.

*Incontro
preliminare*

I mediatori devono assicurarsi che la partecipazione degli interessati sia libera, consapevole e volontaria, nonché fornire le informazioni necessarie circa le modalità di accesso e di svolgimento del programma,

La presenza del difensore dei soggetti è consentita solo al momento dei colloqui preliminari. Essi potranno intervenire successivamente al momento della definizione degli accordi relativi all'esito materiale del programma.

*Partecipazione del
difensore*

--

Svolgimento degli incontri (art. 55)

La norma è dedicata alla descrizione di **spazi e tempi per l'espletamento dei programmi** di giustizia riparativa.

*Svolgimento degli
incontri*

Al fine di sottolineare l'alternatività del meccanismo della giustizia riparativa, nonché per rispettare la riservatezza e promuovere l'affidamento dei soggetti, i luoghi stabiliti sono diversi da quelli propri della giustizia ordinaria

Il trattamento dei partecipanti, oltre a essere improntato a rispetto e non discriminazione, deve essere **equi-prossimo** e i mediatori devono garantire **tempi adeguati** al caso concreto.

Le parti partecipano personalmente e possono essere assistite da persone di supporto, nei limiti previsti dall'art. 54.

Nell'ottica dell'indispensabile raccordo tra autorità giudiziaria e centri per la giustizia riparativa, i mediatori devono informare l'Autorità Giudiziaria sullo stato e i tempi del programma.

--

Disciplina degli esiti riparativi (art. 56)

L'articolo 56 disciplina l'ipotesi in cui il programma di giustizia riparativa si concluda con un **esito riparativo**, sia esso simbolico o materiale (intesi entrambi quali categorie non tassative).

*Disciplina degli
esiti riparativi*

Nel caso di esito simbolico, viene garantita la presenza del mediatore.

Nel caso invece di esito materiale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e delle conseguenze implicate da tale categoria, si prevede che i soggetti coinvolti possano farsi assistere dai rispettivi difensori nella definizione degli accordi in questione.

--

Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria (art. 57)

La norma disciplina la **comunicazione all'Autorità dell'esito dei programmi di giustizia riparativa**, in modo che di tale esito si possa tener conto nell'ambito del procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena.

*Relazioni e
comunicazioni
all'Autorità
Giudiziaria*

La **relazione del mediatore** deve contenere la descrizione dell'accordo di riparazione e del tipo di attività svolte, senza nulla riferire circa il contenuto del dialogo tra le parti.



Anche la mancata effettuazione del programma è opportuno che venga comunicata all'autorità giudiziaria. Quest'ultima non può tuttavia utilizzare l'informazione *in malam partem*.

--

Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa (art. 58)

La norma, di carattere generale, indica gli istituti che il giudice, nel corso del processo, può applicare a favore dell'imputato.

A tal fine si prevede che l'Autorità Giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo e che la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un accordo non possano produrre effetti sfavorevoli.

Valutazione dell'esito del programma

Nella valutazione del giudice in sede di cognizione, si riferimento anche all'**articolo 133 c.p.**, così introducendosi un ulteriore **criterio** da utilizzarsi ai fini della **determinazione della pena**.

--

LA FIGURA DEL MEDIATORE ESPERTO

Formazione di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa (art. 59)

A fronte della delicatezza del ruolo svolto dal **mediatore**, il legislatore ha previsto una **figura professionale** che abbia **competenze multidisciplinari** e trasversali, idonee a garantire l'ascolto dei percorsi dei partecipanti e la rielaborazione di eventi traumatici, oltre che di comportamenti che, integrando il disvalore sociale tipico del reato, potrebbero essere, sono o sono stati oggetto di accertamento giurisdizionale.

Formazione dei mediatori

Pertanto, il percorso formativo, si sostanzia nell'acquisizione di attitudini di natura tecnica e pratica, fondate sui **principi deontologici** posti alla base del ruolo svolto dal mediatore.

Le conoscenze maturate per effetto del percorso formativo assicurano che il mediatore sia in grado, nello svolgimento del programma, di gestire gli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa, tenendo conto delle esigenze sia della vittima che della persona indicata quale autore dell'offesa medesima, ponendosi in una posizione di **equiprossimità** rispetto ad entrambe.

Per accedere ad un corso di formazione finalizzato a conseguire tale qualifica occorre aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e superato una prova il cui contenuto culturale/attitudinale è demandato ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.

La norma stabilisce che il percorso formativo del mediatore esperto si basi su una **formazione iniziale e continua**, al fine di conseguire gli strumenti qualitativi e le competenze necessarie allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

Allo sviluppo di capacità relazionali volte a favorire l'incontro, deve necessariamente accompagnarsi la conoscenza degli elementi delle discipline specialistiche correlate alla giustizia riparativa; per tale motivo la formazione viene suddivisa in parte teorica e pratica.

I soggetti istituzionali cui è demandata la somministrazione del percorso formativo sono l'Università, per la formazione teorica, mentre quella pratica



verrà affidata ai Centri di giustizia riparativa, nell'ambito delle rispettive competenze.

--

Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti (art. 60)

L'articolo 60, al comma 1, stabilisce i **requisiti** per l'esercizio dell'attività professionale di **mediatore esperto**, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, il superamento della prova finale del corso e del tirocinio, nonché l'inserimento nell'elenco di cui al comma successivo.

Una volta completato infatti il percorso di formazione, la possibilità di esercitare l'attività di mediatore esperto viene subordinata all'inserimento nell'elenco dedicato. Per tale ragione la possibilità di esercitare tale attività è legata alla circostanza della permanenza nel tempo del possesso degli stessi requisiti.

All'istituzione dell'elenco dei mediatori esperti si provvede poi, secondo il disposto del comma 2, con **separato decreto del Ministro della Giustizia**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Con il decreto istitutivo dell'elenco verranno disciplinati: i criteri/requisiti stabiliti per l'inserimento e per la cancellazione, le modalità di revisione dell'elenco medesimo e la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.

Inoltre, nel medesimo decreto verranno individuati i **requisiti di onorabilità** per l'iscrizione nell'elenco e si prevederà la misura dell'eventuale contributo da versare per l'iscrizione.

Lo stesso decreto disciplinerà i **casi di incompatibilità** ad esercitare l'attività di mediatore esperto.

Anche per l'individuazione dei criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, la norma rinvia allo stesso decreto.

--

SERVIZI PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Con la locuzione **servizi per la giustizia riparativa** si intendono *"tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa"* (Cfr. art. 42, comma 1, lett. F).

Per garantire un'efficace organizzazione e coordinamento vengono coinvolti diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale.

Il soggetto apicale che garantisce tali requisiti a livello nazionale è il Ministero della Giustizia: tale Ente è chiamato a programmare le risorse da investire, a proporre i livelli essenziali delle prestazioni e, infine, a monitorare i servizi erogati.

Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo *ad hoc* denominato "Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa", composto dai



rappresentanti delle Regioni e da sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.

Il Ministero deve altresì presentare al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione (redatta dalla Conferenza di cui sopra) al fine di renderlo edotto dello stato della giustizia riparativa.

Tale relazione deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie a fornire un quadro chiaro ed esaustivo circa lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa da parte di ogni Centro.

Sempre al Ministero è affidato il compito di proporre i livelli essenziali delle prestazioni, mentre, ai sensi dell'art. 62, la loro determinazione effettiva ricade sulla Conferenza unificata Stato – autonomie locali.

Nel parametrare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la Conferenza tiene in considerazione:

- il diritto di accesso e la partecipazione gratuita ai programmi di giustizia riparativa;
- la corretta informazione degli interessati;
- lo svolgimento delle attività in luoghi idonei a garantire indipendenza e riservatezza;
- i doveri di riservatezza e inutilizzabilità dell'informazione professionale;
- il rispetto del budget stazionato.

Livelli essenziali delle prestazioni

--

Centri per la giustizia riparativa

I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali; presso ciascun distretto di Corte d'Appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa.

Centri di giustizia riparativa

La Conferenza, che viene convocata con cadenza annuale dal Presidente della Regione o, se lo ritiene opportuno, dal Ministro della Giustizia, individua, mediante un protocollo d'intesa, uno o più enti locali a cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa.

L'art. 64 disciplina le forme di **gestione dei servizi** per la giustizia riparativa.

Il primo comma prevede che i Centri, nella prestazione dei servizi, assicurino i livelli essenziali delle prestazioni così come definiti ai sensi dell'art. 62.

Lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa dovrà necessariamente essere affidato a mediatori esperti, ovvero a soggetti che abbiano conseguito la relativa qualifica ai sensi dell'art. 59 e che gli stessi siano inseriti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Quanto alle forme di gestione, l'art. 62 comma 2 prevede che i Centri possano adottare tre diversi modelli:

1. erogare il servizio mediante proprio personale dotato della qualifica di mediatore esperto;
2. appaltare il servizio a mediatori esperti esterni all'ente;
3. affidare il servizio a enti del terzo settore.

Trattamento dei dati personali

Ulteriore tematica di assoluto rilievo è quella del **trattamento dei dati personali**, disciplinata dall'art. 65.

Nel suddetto articolo viene precisato che i Centri sono tenuti a rispettare la normativa di riferimento regolata dal Regolamento (UE) 2016/196 e nel codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).



Ogni Centro è sottoposto al potere di vigilanza in capo al Ministero della Giustizia, che consiste, oltre all'obbligo informativo gravante sulla Conferenza locale, anche nel potere di richiedere in qualunque momento delucidazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

Quanto, invece, al **finanziamento** dei Centri per la giustizia riparativa, il Decreto prevede quanto segue.

La quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i Centri viene determinata annualmente con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata (Cfr. art. 67).

È altresì prevista la possibilità che altri Enti pubblici (ad esempio le Regioni o la Cassa delle ammende) contribuiscano con risorse proprie nei limiti della sostenibilità dei propri bilanci.

In ogni caso l'obiettivo è quello di creare una rete nazionale di servizi essenziali ed uniformi, finanziati mediante un apposito fondo.

Disposizioni transitorie

L'art. 92 del D.Lgs. 150/2022 prevede, al comma 2, che le disposizioni in materia di giustizia riparativa (ivi analiticamente elencate e a cui si rimanda) si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

La Conferenza locale per la giustizia riparativa provvede inoltre, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, alla ricognizione dei servizi erogati (Cfr. art. 92).

Nello specifico la Conferenza dovrà censire le realtà pubbliche/private che operano in regime di convenzione con il Ministero della Giustizia ovvero mediante protocolli d'intesa.

È altresì prevista una valutazione del profilo dei mediatori e dell'esperienza maturata, nonché la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con le disposizioni dettate dagli articoli di riferimento.

Proprio rispetto ai mediatori esperti – e sempre con l'obiettivo di fissare standard qualitativi – l'art. 93 prevede l'iscrizione di diritto nell'apposito elenco a tre tipologie di soggetti:

1. mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti con almeno cinque anni di esperienza acquisita nel decennio precedente, salvo l'onere di completare un corso formativo specifico;
2. coloro che hanno completato un percorso formativo sulla giustizia riparativa in materia penale, previo esito positivo di una prova pratica valutativa regolata con Decreto ministeriale;
3. funzionari del Ministero della Giustizia in servizio presso i servizi minorili o presso gli uffici di esecuzione penale esterna, a condizione che abbiano completato un percorso formativo specifico e che siano in possesso di un'adeguata esperienza almeno quinquennale.

In conclusione, la disciplina transitoria intende non solo garantire uno standard qualitativo adeguato, ma soprattutto valorizzare il patrimonio professionale ed esperienziale esistente.

--



MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PENALE

Art. 62 c.p. - Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

(Omissis)

6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Art. 62 c.p.

Circostanze attenuanti comuni

In sintesi:

- **l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa** può essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena
- **l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento** non producono effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva

La valutazione del Giudice rileva ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 6, ultima parte del codice penale, **correlata all'aver l'imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.**

→ Posto che l'applicazione della circostanza attenuante comune non permette al Giudice una valutazione discrezionale a fronte del riscontrato realizzarsi della stessa circostanza, e considerato che l'esito riparativo, nel caso in cui l'imputato nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa abbia assunto impegni comportamentali, il Giudice applicherà la circostanza solo a seguito della verifica del rispetto di detti impegni.

→ In ogni altro caso verificatesi le condizioni per il riconoscimento la circostanza dovrà essere riconosciuta al di là di qualsiasi scelta discrezionale.

Art. 152 c.p. - Remissione della querela.

(Omissis)

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Vi è inoltre remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Art. 152 c.p.

Remissione della querela

In sintesi:

- **l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa** può essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena



mediante l'introduzione, nell'articolo 152, secondo comma, del Codice penale, del di un'ulteriore condotta integrante un'ipotesi di remissione tacita di querela: l'esito riparativo favorevole di un programma cui abbia partecipato il querelante.

- Ove nel medesimo programma l'imputato abbia assunto obblighi comportamentali la querela si intende rimessa solo a seguito della valutazione del giudice circa il loro rispetto.

→ non opera estinzione automatica del reato in presenza di obblighi comportamentali;

→ la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito positivo è incompatibile con la volontà di persistere nella querela considerato che l'esito riparativo postula il soddisfacimento dell'interesse alla punizione da parte della vittima.

→ Fondamentale: il querelante deve essere previamente avvertito della possibilità di definizione del procedimento con remissione della querela ex art. 152 c.p.

→ Il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuto svolgimento del programma e la sua conclusione con un esito riparativo e qualora vi sia stata l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali dovrà valutare che gli impegni siano stati rispettati

→ articolo **129 bis del cod. proc. pen.** prevede sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'articolo 344 bis del cod. proc. pen. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'articolo 304 cod. proc. pen.

→ remissione tacita di querela: compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela;

→ le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all'autorità giudiziaria procedente la quale potrà valutare se la condotta o l'atto ricollegabile al

querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita.

→ integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito ovvero la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di remissione della querela

→ si prevede quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

Art. 163 c.p. - Sospensione condizionale della pena

(Omissis)

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili ovvero abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena,

Art. 163 c.p.
Sospensione
condizionale della
pena



determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

L'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa può essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena ai fini della sospensione condizionale della pena ove il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.

--

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 90-bis c.p.p. - Informazioni alla persona offesa

(Omissis)

p bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Art. 90-bis c.p.p.

Informazioni alla persona offesa

Art. 90-bis.1 c.p.p. - Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.».

Art. 90-bis.1 c.p.p.

Informazioni alla vittima

→ informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione.

→ informazione della facoltà per la persona offesa e alla vittima del reato sin dal primo contatto con l'autorità procedente, laddove le due categorie non coincidano, della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa, sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria

Art. 129-bis c.p.p. - Accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e

Art. 129-bis c.p.p.

Accesso ai programmi di giustizia riparativa



per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis o dell'avviso di deposito di cui all'art. 415 ter, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale e 344 bis, comma 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

6. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

→ Quando è in corso un procedimento penale deve essere l'autorità giudiziaria a avviare lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa rispetto alle parti che ne abbiano interesse.

→ Quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa il giudice può attivarsi anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo per inviare i soggetti interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso).

→ Nel corso delle indagini preliminari la valutazione è affidata al pubblico ministero.

→ L'art. 45-ter disposizioni di attuazione individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.

→ In seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis o dell'avviso di deposito di cui all'art.

415 ter – e, durante le indagini, il pubblico ministero – sente necessariamente le parti e i difensori nominati e, solo ove lo ritenga necessario, la vittima del reato qualora valuti di disporre l'invio – con provvedimento motivato – al Centro per la giustizia riparativa quando reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti.

→ andrà escluso l'accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l'imputato.

→ Nei casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione si prevede un meccanismo sospensivo a richiesta dell'imputato; in questo caso il blocco ex lege del procedimento penale in attesa dell'esito del programma di giustizia riparativa è giustificato dall'estinzione del reato.

→ La sospensione del procedimento ex articolo 129 bis comma 4 c.p.p. deve essere richiesta dall'imputato – anche perché determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione – e potrà essere disposta quando il giudice accerti che vi sono effettivamente le condizioni per uno svolgimento proficuo del programma di giustizia riparativa.

→ Il termine massimo di sospensione è pari a centottanta giorni e all'esito del programma, l'autorità giudiziaria deve acquisire la relazione redatta dal mediatore.



Art. 293 c.p.p. - Adempimenti esecutivi.

(Omissis)

i bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 293 c.p.p.

Adempimenti esecutivi

→ sono state introdotte norme nel codice di procedura penale che prevedono avvisi circa la facoltà per l'indagato in occasione del primo contatto con l'autorità procedente di accedere ai programmi di giustizia riparativa analogo avviso all'imputato già nell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.

Art. 369 c.p.p. - Informazione di garanzia

(Omissis)

1 ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 369 c.p.p.

Informazioni di garanzia

→ si prevede avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nell'informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p.

Art. 386 c.p.p. - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

(Omissis)

i bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 386 c.p.p.

Doveri della PG in caso di arresto o fermo

→ si prevede in occasione del primo contatto con l'autorità procedente che l'arrestato o il fermato siano informati della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

(Omissis)

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Nell'avviso è indicata anche l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 408 c.p.p.

Richiesta di archiviazione

→ si prevedono avviso anche alla persona offesa in occasione dell'avviso di richiesta di archiviazione (articolo 408 c.p.p.) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Art. 409 c.p.p. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

(Omissis)

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Nell'avviso è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

(Omissis)

Art. 409 c.p.p.

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

→ in occasione della fissazione dell'udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa all'indagato e alla persona offesa.



Art. 415-bis c.p.p. - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

(Omissis)

3 bis. L'avviso contiene inoltre l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in occasione della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., con la conseguente sospensione dei termini di cui all'art. 129 bis comma quarto.

Art. 415-bis c.p.p.

Avviso di conclusione indagini

Art. 419 c.p.p. - Atti introduttivi

(Omissis)

3 bis. Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato,

della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa per la persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa in occasione della notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, in uno alla richiesta di rinvio a giudizio (articolo 419 c.p.p.).

Art. 419 c.p.p.

Atti introduttivi

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio

(Omissis)

d bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa per la persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa in occasione della notifica del decreto che dispone il giudizio (articolo 429 c.p.p.).

Art. 429 c.p.p.

Decreto che dispone il giudizio

Art. 447 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa per la persona sottoposta alle indagini in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza in seguito alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

Art. 447 c.p.p.

Richiesta di applicazione pena

Art. 450 c.p.p. - Instaurazione del giudizio direttissimo

(Omissis)

Art. 450 c.p.p.

Giudizio direttissimo



3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), d bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. (Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa all'imputato ed alla persona offesa in occasione della notifica del decreto di citazione per il giudizio direttissimo.

Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna

(Omissis)

h bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa all'imputato nel decreto di condanna ex art. 460 c.p.p.

Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova

(Omissis)

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel programma allegato all'istanza di messa alla prova contenga oltre alla mediazione con la persona offesa.

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio

(Omissis)

h bis) l'informazione all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa;

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa all'imputato ed alla persona offesa in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio (articolo 552 c.p.p.), nei casi di citazione diretta.

Art. 601 c.p.p. - Atti preliminari al giudizio

(Omissis)

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.

(Omissis)

→ si prevede l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa all'imputato ed alla persona offesa nel decreto di citazione per il giudizio di appello.

Art. 656 c.p.p. - Esecuzione delle pene detentive

(Omissis)

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del

Art. 460 c.p.p.

Decreto penale di condanna

Art. 464-bis c.p.p.

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 552 c.p.p.

Decreto di citazione a giudizio

Art. 601 c.p.p.

Atti preliminari al giudizio

Art. 656 c.p.p.

Esecuzione delle pene detentive



provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

(Omissis)

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Nell'avviso è indicata anche l'informazione al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 660 c.p.p. - Esecuzione delle pene pecuniarie

(Omissis)

3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella detenzione domiciliare sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso è indicata anche l'informazione al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 660 c.p.p.
*Esecuzione delle
pene pecuniarie*

Si intende dare informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa anche in fase di esecuzione della pena.

→ si prevede che l'ordine di esecuzione debba contenere l'avviso al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che



analoga informazione sia data nell'ipotesi di esecuzione di una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva.

--



ALTRE MODIFICHE NORMATIVE

Modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.p.

E' stato introdotto nelle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale l'Art. 45-ter, che attua il principio di delega per il quale quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse.

Disposizioni di attuazione del c.p.p.

Art. 45 ter - Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.

Art. 45-ter
Giudice
competente

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tale norma, dunque, chiarisce quale sia il giudice funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti in materia di giustizia riparativa, con riferimento ai momenti di transizione tra fasi processuali, in relazione ai quali potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa il criterio di individuazione di cui all'art. 129-bis c.p.p. (ossia quello del "giudice procedente"). E così, In fase di indagini preliminari, l'invio è disposto dal pubblico ministero, che è l'unico a disporre del fascicolo ed a poter attivarsi d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo.

--

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega è stato modificato l'art. 9 comma 4 del D. Lgs 274/2000, relativo all'Udienza di Comparizione.

*Procedimento
avanti al Giudice di
Pace*

Art. 29 - Udienza di comparizione

(Omissis)

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

Art. 29
Udienza di
comparizione

(Omissis)

Tale modifica si è resa necessaria per adeguare la previsione della disciplina avanti al Giudice di Pace ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, prevedendo che il Giudice di Pace, per i reati perseguibili a querela, qualora lo ritenga utile per favorire la

*Accesso ai centri
per la g.r. a fini
conciliativi*



conciliazione tra le parti, rinvii l'udienza e possa avvalersi ai fini conciliativi - anziché delle strutture pubbliche o private presenti sul territorio svolgenti attività di mediazione, come in passato - degli istituendi Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio.

--

Modifiche all'Ordinamento penitenziario

Prendendo le mosse dai principi di delega di cui all'art. 1, comma 18, *lett. c) ed e)*, sono state introdotte disposizioni modificative della legge 26 luglio 1975, n. 354, che vanno ad innestarsi sull'orditura normativa vigente, per disciplinare la condizione dei soggetti che partecipino ai programmi di giustizia riparativa *post rem iudicatam*.

*Modifiche
all'Ordinamento
Penitenziario*

E' stato modificato, in primo luogo l'art. 13 dell'Ordinamento Penitenziario prevedendo:

Art. 13 - Individualizzazione del trattamento

(Omissis)

Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 13
*Individualizzazione
del trattamento*

Il più ampio arco temporale che contraddistingue la fase esecutiva, l'assenza di scansioni processuali eventualmente irrigidite da termini di fase e l'apporto che le singole agenzie possono offrire alla valutazione dell'autorità giudiziaria, può certamente dare rilievo al tempo della persona e favorire percorsi di giustizia riparativa, considerando che nessun percorso di questo genere può essere ristretto dentro una dimensione rigida e stereotipata.

Da un lato, la condizione di minorata difesa del detenuto definitivamente condannato, spesso distolto dalle possibilità di riflessione sul perché della sua condotta ed improntato ad atteggiamenti vittimistici in ragione delle condizioni di detenzione subite, rende disagevole l'incontro ed il dialogo tra due istanze contrapposte, anche se l'accertamento della penale responsabilità, ormai irrevocabile, facilita, in teoria, il superamento delle resistenze sopra indicate.

Dall'altro è evidente che anche la vittima del reato (specifica o surrogata) potrebbe non avere più interesse a misurarsi con il trauma derivante dal danno patito, ed anche il suo rintraccio e coinvolgimento può risultare arduo.

Ed ancora, recuperare il nesso tra la **giustizia riparativa** ed il **finalismo inclusivo della pena** (cfr. Corte Cost., sent. nn. 179/2017, 40/2019), del resto previsto negli articoli 27 e 118 del DPR n. 230/2000, per ciò che riguarda rispettivamente l'osservazione intramuraria e l'attività dell'UEPE, non deve significare trasformare questa forma di giustizia complementare al diritto penale in un succedaneo della pena. Ed infatti, le potenzialità della nuova disciplina potranno apprezzarsi appieno ove colgano il senso di una *giustizia senza spada*, che compia il difficile, ma prezioso, cammino di una ricomposizione, riquilificando attraverso la sutura il senso della pena inflitta; e ciò a prescindere dall'ipotesi che un'eventuale esperienza di giustizia riparativa possa favorire o meno l'accesso a misure alternative alla detenzione.

*Finalismo inclusivo
della pena*

Si è ritenuto, dunque, di procedere nel senso di evitare di individuare un catalogo di reati per i quali prevedere l'accesso ai programmi di giustizia



riparativa (come del resto prevede l'art. 1, comma 18, *lett. c*), della legge delega) ed altri esclusi da detta possibilità, ma guardando piuttosto alle **singole e concrete circostanze dell'episodio criminoso**, e soprattutto alla persona ed al suo percorso.

Sul punto, proprio a cagione di una diversa prospettiva dogmatica della giustizia riparativa rispetto al tradizionale “doppio binario” penitenziario, la speculare previsione dell'art.1, comma 18, *lett. c*), rispetto all'articolo 4-*bis* O.P. finisce con l'offrire un'occasione irripetibile di inversione di senso e verso della reclusione.

Particolare attenzione va posta al rischio, certamente elevato, della strumentalità nell'accesso a modelli di **incontro diretto** tra vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa, anche da parte delle vittime medesime: la giustizia riparativa non deve cedere a logiche moralizzanti, e/o redentive, ma al contempo tagliare i ponti con ogni forma di paternalismo giuridico.

Ruolo dei mediatori

Ed allora, lungi dal richiamare l'articolo 47, comma 7, O.P. quale paradigma per il soddisfacimento della vittima (cfr. Cass. Sez. I, 28.10.2021, n. 42739), ché la disposizione richiamata risponde ad altri fini (strettamente connessi alle obbligazioni civili, ex art.185 c.p.), i programmi di giustizia riparativa potranno essere attivati, ove accettati dalle parti, mediante l'intervento dei **mediatori**, secondo la disciplina organica di cui al presente decreto, viceversa respingendo ogni indicazione a che l'adesione del condannato ad iniziative in favore delle vittime possa essere incoraggiata solo dal ricorso a meccanismi premiali o, ancora, valorizzando il perdono della persona offesa, ritenuto prodromico (ed espressivo) del sicuro ravvedimento del reo, soprattutto in relazione all'istituto della liberazione condizionale, ex articolo 176 c.p.

Accesso degli internati ai programmi di g.r.

E' anche per questa ragione che si è prevista l'introduzione di una norma (dopo il comma terzo dell'articolo 13 O.P.) che intende favorire anche nei confronti degli internati il ricorso a programmi di giustizia riparativa. Il riferimento agli “internati” che la novella propone intende dunque offrire anche a costoro l'accesso a programmi di giustizia riparativa, impregiudicato il precipitato di un eventuale esito favorevole di detto percorso rispetto alla loro situazione detentiva e/o di sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

Volontarietà

Secondo le univoche indicazioni internazionali, occorre ribadire l'esclusiva **base volontaria di accesso** ai programmi e raccogliere un consenso informato, revocabile in ogni momento da entrambe le parti, anche in ordine alla possibilità di ostensione delle dichiarazioni raccolte nel percorso di mediazione, fermo il divieto di utilizzo *in malam partem*, laddove il programma di giustizia riparativa fallisca.

Occorrerà evitare che anche il diniego allo svolgimento di percorsi di giustizia riparativa (per indisponibilità di una delle parti) possa essere negativamente valutato per l'accesso alle misure alternative o agli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Rapporti con i benefici penitenziari

Pertanto, si è ritenuto di introdurre, dopo il comma 3 dell'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, **'Individualizzazione del trattamento'**, significativamente dopo il comma che è stato introdotto con D. Lgs. 2.10.18 n. 123 (*contenente già il riferimento esplicito alla “riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”*) e quale suo logico corollario, un obbligo per l'amministrazione penitenziaria, per gli operatori che



“hanno in carico” la persona condannata, nonché per la magistratura di sorveglianza, di favorire, attraverso le opportune azioni, il ricorso alla giustizia riparativa, offrendo agli interessati l’insostituibile opportunità di accedere ai programmi anche durante l’esecuzione della pena.

La formula scelta sventa il rischio che la giustizia riparativa possa essere confusa con gli **strumenti del trattamento penitenziario** ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa come disciplinati organicamente dal presente decreto. L’accesso ai programmi di giustizia riparativa in questi casi necessariamente prescinde dall’iniziativa dell’autorità giudiziaria (la magistratura di sorveglianza), in quanto non sempre esiste un procedimento di sorveglianza pendente, dovendosi ritenere possibile accedere ai programmi indipendentemente dai requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative (ferma restando la competenza del magistrato di sorveglianza, a norma dell’articolo 69 comma 5 o.p, ad approvare il singolo programma di trattamento anche quando contiene l’espreso riferimento all’accesso al programma). In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all’autorità giudiziaria dal criterio all’articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega, in ordine all’“utilità del programma in relazione ai criteri di accesso”.

Per dare attuazione ai principi di delega contenuti nell’articolo 1, comma 18, lettere c) ed e), che prevedono anche in fase di esecuzione della pena, rispettivamente, la possibilità di **accesso ai programmi** di giustizia riparativa, nonché la **valutazione dell’esito favorevole** dei programmi stessi, è stata, quindi, introdotta di una norma speciale (art. 15 bis) dedicata alla giustizia riparativa, e non un semplice richiamo alla disciplina generale in quanto applicabile anche nella fase dell’esecuzione della pena.

Articolo 15 bis - Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, i condannati e gli internati possono accedere, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell’autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

La norma adotta un approccio generalista: i programmi di giustizia riparativa devono poter essere offerti a **tutti i condannati e gli internati, debitamente informati** della possibilità di accedervi in ogni momento, siano essi ristretti in carcere ovvero liberi in attesa di essere ammessi ad una delle misure alternative previste dall’articolo 656 comma 5 c.p.p.

I programmi vengono avviati **spontaneamente e liberamente** anche su impulso della magistratura di sorveglianza, la quale per i detenuti conserva il potere, ex articolo 69 comma 5 o.p, sull’approvazione del **programma di trattamento** che contenga esplicitamente l’indicazione dell’avvio, su richiesta o con il consenso dell’interessato, ad un programma di giustizia riparativa. In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all’autorità giudiziaria dal criterio di cui all’articolo 1, comma 18, lett. c), della legge delega in ordine all’“**utilità del programma in relazione ai criteri di accesso**”. Il

Art. 15-bis
Giustizia riparativa

*Dovere di
informazione*

*Utilità del
programma*



programma di giustizia riparativa potrà accedere anche ad una misura alternativa chiesta dalla libertà e, se già effettuato o in corso, potrà essere valutato ai fini della sua concessione e/o far parte del programma di reinserimento. Esso potrà anche **proseguire dopo la scarcerazione** qualora i partecipanti vi consentano.

Valutazione
dell'esito riparativo

Per quanto riguarda la **valutazione dell'esito riparativo** raggiunto, si è operata una scelta che si ispira al modello già esistente nell'ordinamento penitenziario all'articolo 13-*bis*, dal tenore generale, per cui la partecipazione e l'esito favorevole ad un percorso psicologico vengono valutati "ai fini della concessione dei benefici previsti": si è ritenuto che, per attuare su questo punto il criterio di cui alla lettera e) del comma 18 dell'art. 1 della legge delega fosse opportuno un richiamo alla possibilità per il giudice di prendere atto sia della partecipazione al percorso riparativo che dell'esito favorevole raggiunto (entrambi necessariamente sussistenti), ai fini della valutazione discrezionale nella concessione dei benefici penitenziari *latu sensu* intesi.

Senza introdurre alcun automatismo e tenendo piuttosto conto delle **specificità valutative** della magistratura di sorveglianza che, come è noto, nella concessione o rigetto dei benefici deve prendere in considerazione molti altri profili (pericolosità residua, collegamenti esterni, percorsi intramurari, proiezioni esterne, revisione critica, adesione al trattamento, etc.), la partecipazione al programma di giustizia riparativa e il suo esito favorevole rimane **uno degli elementi di valutazione** che, se esistente, deve poter essere preso in considerazione, ferma restando la sua assoluta irrilevanza nel caso di fallimento, interruzione o impossibilità di effettuazione.

Si è fatto espressamente richiamo soltanto al momento concessivo delle misure trattamentali, premiali o alternative alla detenzione, sia dalla libertà che in corso di detenzione, posto che la valutazione del percorso riparativo durante l'esecuzione di una misura può avere effetti solo all'atto della valutazione degli esiti della misura stessa, facoltà concessa al giudice esclusivamente all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 12 o.p., di talché si è preferito a tale scopo operare direttamente sulla norma specifica riguardante l'affidamento medesimo.

E' stata, poi, data attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, *lett. e*), che prevede anche in fase di esecuzione della pena la valutazione dell'esito favorevole della partecipazione ad uno dei programmi di giustizia riparativa, anche integrato il dodicesimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.

Art. 47
Affidamento in
prova

Art. 47 - Affidamento in prova al servizio sociale

(Omissis)

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

(Omissis)

Ferme restando le c.d. "**prescrizioni di solidarietà**" verso la vittima del reato, che rientrano tra gli obblighi a contenuto positivo afferenti all'affidamento



in prova ai sensi del comma settimo dell'art. 47, con cui gli obiettivi della giustizia riparativa non possono in alcun modo essere confusi, è parso opportuno distinguere la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa nel corso della misura dall'attuale obbligo contemplato nel comma 7 dell'art. 47. È importante anche tenere distinti gli **obblighi risarcitori e restitutori** del condannato nei confronti della persona offesa, che discendono unicamente dall'art. 185 c.p. (sanzioni civili), al fine di evitare che anche questo tipo di impegno si confonda con l'obiettivo della giustizia riparativa.

E' stata dunque introdotta la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, il suo esito riparativo solo in vista della conclusione della misura stessa e, dunque, in sede di **valutazione finale a fini estintivi della pena**. Come è noto, per la verifica dell'esito positivo della prova non è sufficiente il mero decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca della misura ma è necessario un accertamento del giudice di sorveglianza sull'avvenuta inequivocabile **rieducazione del condannato**, senza che il soggetto sia incorso in situazioni sintomatiche di uno stile di vita globalmente incompatibile con le finalità rieducative perseguite dalla misura.

*Rieducazione del
condannato*

Analogo intervento non si è ritenuto opportuno adottare in materia di liberazione condizionale, ove pure sussiste l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di dichiarare estinta la pena all'esito del periodo di libertà vigilata previsto dall'art. 177 co. 2 c.p., a causa delle radicali differenze che sussistono tra quest'ultima misura, totalmente estranea alle finalità di *probation* (basandosi essa sul ravvedimento del condannato già avvenuto), e l'affidamento in prova le cui finalità rieducative, come detto sopra, ineriscono invece alla stessa natura dell'istituto.

--

Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

*Procedimento
minorile*

E' stato modificato, nell'ambito delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, l'art. 28 del D.P.R. 22 Settembre 1988.

Art. 28
Messa alla prova

Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova

(Omissis)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato nonché a formulare l'invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, a un programma di giustizia riparativa.

(Omissis)

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, *lett. c)*, che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente.

La norma prevede dunque che il giudice possa impartire al minorenne prescrizioni dirette (oltre a, come già previsto, riparare le conseguenze del reato



e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa) anche a formulare l'invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, ad un programma di giustizia riparativa.

In tal caso, resta comunque ferma l'applicazione dei principi imprescindibili della giustizia riparativa, ovvero che debba trattarsi di una scelta libera, personale e consapevole.

--

Modifiche all'Ordinamento penitenziario minorile

E' stato modificato, in primo luogo, l'art. 1 del D. Lgs 2 Ottobre 2018 n. 121:

Ordinamento penitenziario minorile

Art 1 - Regole e finalità dell'esecuzione.

(Omissis)

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Art. 1
Regole e finalità dell'esecuzione

La disposizione dà attuazione, anche nell'ordinamento penitenziario minorile, al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, *lett. c)*, che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena, prevedendo, per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, la sostituzione, all'interno del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato con i programmi di giustizia riparativa.

Art. 1-bis - Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i minorenni possono accedere, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Art. 1-bis
Giustizia riparativa

L'introduzione dell'articolo 1 *bis* nel decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 prevede come stabilito per i condannati adulti, la possibilità anche per i condannati minorenni, di accedere, in qualsiasi fase dell'esecuzione, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.

E' altresì stabilito, anche in tal caso analogamente a quanto previsto per i detenuti adulti, in tema di valutazione del giudice, che lo stesso, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo e che, in ogni caso, non tenga conto della



mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

--